LIBERTY LINES S.P.A.
Sede legale: Via G.S. Vulpitta 5 – cap. 91100 Trapani
Cap. Soc.: € 10.330.000,00
P.I. : 01920660816 - Cod Fisc: 01683020810 - Numero REA: TP-105341

LIBERTY LINES S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

APPROVAZIONE CDA 23/04/2024

INDICE

PREMESSA METODOLOGICA **4**

PRIMA SEZIONE – ANALISI DEI RISCHI REATO **6**

SECONDA SEZIONE – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO **9**

PARTE SPECIALE I **10**

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO, FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24) **10**

CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25) **10**

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES) **10**

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 11
1. **PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI** 19
2. **I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO** 26

PARTE SPECIALE II **29**

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) **29**

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 30
2. **PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI** 41
3. **I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO** 42

PARTE SPECIALE III **44**

REATI A TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE **44**

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER) **44**

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 45
2. **PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI** 51
3. **I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO** 54

PARTE SPECIALE IV **57**

OMICIDIO COLPOSO – LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 – SEPTIES) **57**

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 58
2. **IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO LO STANDARD BS OHSAS 18001** 60

PARTE SPECIALE V **66**

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO **66**

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 68
2. **PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI** 74
3. **I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO** 75

PARTE SPECIALE VI **77**

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 77

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 78
2. **PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI** 86
3. **PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO** 88

PARTE SPECIALE VII 90

REATI AMBIENTALI 90

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 91
2. **PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI** 105
3. **PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO** 107

PARTE SPECIALE VIII 109

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES) 109

1. **I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE** 110
3. **PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI** 112
4. **I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO** 113

PREMESSA METODOLOGICA

In conformità con quanto previsto dal Decreto, nel presente documento vengono individuate le Attività a Rischio di Reato di Liberty Lines, ovvero quei processi aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato richiamate dal Decreto.

Al fine di individuare le Attività a Rischio di Reato nell'ambito delle attività aziendali di Liberty Lines è stata effettuata un'analisi del contesto aziendale finalizzata a mappare tutte le aree di attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui possano essere, in astratto, realizzati i reati previsti dal Decreto.

Tra le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi per i reati di corruzione).

Quale conseguenza di tale attività, per ogni Rischio di Reato si è quindi proceduto all'identificazione delle azioni volte alla riduzione ed alla gestione di tale rischio, in una logica di identificazione degli obbiettivi e del programma di interventi volto al raggiungimento degli stessi.

La Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Liberty Lines si compone, pertanto, di due sezioni:

- Prima Sezione: Analisi dei rischi di reato (mappa delle aree a rischio)

- Seconda Sezione: Piano di gestione del rischio

La seconda sezione, prendendo le mosse dai risultati che l'analisi del rischio di reato ha evidenziato, definisce, per ciascuna categoria di reati come aggregati dal legislatore:

- i singoli reati a rischio con esemplificazione delle condotte rilevanti;
- le specifiche Attività a Rischio di commissione di reato;

- i protocolli per mitigare il rischio di reato suddivisi in:
    - Protocolli Generici;
    - Protocolli Specifici;
- i controlli ed i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

PRIMA SEZIONE – ANALISI DEI RISCHI REATO

L'analisi del rischio di reato effettuata da Liberty Lines è un'attività che permette di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla *governance* e all'assetto organizzativo dell'ente.

Mediante tale attività si sono potute ottenere informazioni utili a supportare le scelte del vertice esecutivo aziendale in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

L'analisi del rischio di reato è consistita, più nello specifico, nella valutazione sistematica dei seguenti fenomeni[1]:

- L'importanza di un reato (importanza)
- La frequenza con cui accade un reato (frequenza)
- L'accadimento di un reato (precedenti)

La valutazione del rischio, infatti, può essere espressa nella seguente formula:

Rischio di reato = F (Importanza, Frequenza, Precedenti)

In tale ottica, si riporta qui di seguito la definizione di alcuni termini fondamentali utili per comprendere la metodologia utilizzata:

- **Minaccia**: un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo caratterizzato da una frequenza di avvenimento che, in funzione della fattispecie di reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del reato stesso.
- **Vulnerabilità:** mancanza di misure preventive che rende possibile l'accadimento di una minaccia e la

[1] Deve essere sottolineato che un'indagine completa circa le componenti del rischio di reato dovrebbe considerare altresì gli aspetti strettamente psicologici e personali degli apicali e dei sottoposti preposti alle attività individuate quali processi a rischio (avidità, problemi finanziari personali, scarsa lealtà verso l'organizzazione, vendetta, ecc.). Indagini di tale natura, oltre a rappresentare gravi minacce ai diritti dei lavoratori, indurrebbero l'utilizzo di informazioni aleatorie e altamente variabili (in quanto soggettive e non oggettive), nonché non permetterebbero l'assunzione di decisioni in termini di politiche correttive, in quanto facilmente sconfinanti in illeciti (con riferimento al diritto del lavoro, alla privacy, ecc.). l'analisi pertanto non ha quindi preso in considerazione tali fattori di indagine.

conseguente realizzazione del reato;

- **Impatto:** combinazione di elementi direttamente o indirettamente collegati alle conseguenze derivanti dalla commissione di un reato, quali l'impatto sul business in termini operativi, reputazionali e di sistema, nonché sugli stakeholders della Società;
- **Rischio di reato:** è la probabilità che un determinato reato si realizzi attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive e da un clima etico negativo.

Per analizzare il rischio di reato si è proceduto in base alle seguenti fasi operative:

- Identificazione della fattispecie di reato e conseguente individuazione delle minacce che permettono la realizzazione dei fatti di reato (in termini di condotte o attività operative)[2];
- Contestualizzazione delle minacce che permettono la realizzazione dei fatti di reato rispetto all'ente tramite tecniche di self assessment con la collaborazione attiva di avvocati;
- Assegnazione a ciascuna minaccia di un valore probabilistico circa il verificarsi, in base ai seguenti parametri:
  - Storia o statistica aziendale o di contesto;
  - Contesto economico e/o geografico.
  - Valutazione del livello di vulnerabilità rispetto a ciascuna minaccia, tramite l'identificazione delle misure preventive attuate;
  - Valutazione dell'impatto in caso di realizzazione del rischio di reato

Da un punto di vista pratico, l'analisi è stata eseguita attraverso analisi documentale e tecniche di *self assessment*, in modo da rilevare ed evidenziare minacce (attività a rischio di reato) non rilevabili attraverso indagini meramente documentali.

Le indagini di *self assessment* hanno permesso di verificare ed evidenziare la sussistenza di rischi di reato in seno alle singole aree o funzioni aziendali. L'indagine ha coinvolto i responsabili e alcuni sottoposti delle diverse aree e funzioni aziendali.

2 Tale fase ha avuto l'obiettivo di predefinire le cosiddette "*componenti strutturali*" del rischio di reato. L'individuazione delle componenti strutturali si è basata su una preliminare attività di interpretazione del dettato normativo (ovvero del testo della norma che prevede la sanzione penale e dei precedenti giurisprudenziali utili e necessari per una corretta interpretazione). L'attività interpretativa è stata condotta con la consulenza di primari studi legali che hanno fornito gli elementi chiave della cosiddetta fattispecie oggettiva del reato (ovvero della condotta, sia essa azione od omissione, o dell'evento previsti come punibili). Tali elementi chiave sono stati utilizzati per definire un set di domande finalizzate ad individuare le aree e le attività a rischio di reato dell'azienda costituente l'ente (tramite tecniche di self assessment). L'individuazione è resa possibile attraverso la correlazione degli elementi chiave con i dati attinenti alla realtà aziendale (organizzazione, processi, sistemi e poteri).

A seguito di tale assessment si è proceduto, a seguito di una valutazione del sistema dei controlli interni di cui la Società si è dotata, ad effettuare la c.d. gap analysis finalizzata all'identificazione del rischio residuo ed alle eventuali azioni di miglioramento.

Gli esiti di tale attività sono riportati nell'Allegato alla Parte Speciale denominato MAPPATURA DEI RISCHI.

SECONDA SEZIONE – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Le indagini di *self assessment* hanno permesso di verificare ed evidenziare la sussistenza di rischi di reato in seno alle singole aree o funzioni aziendali. In particolare, rispetto alle aree individuate come a rischio di reato, ed in particolare rispetto ai gruppi di reato a rischio medio e alto, la Società ha definito una serie di Protocolli preventivi.

In questa sezione, per ogni "categoria" di fattispecie di reato (secondo l'aggregazione compiuta dal legislatore negli artt. 24 e seguenti) si definiscono:

- i singoli reati a rischio;

- le specifiche attività di Liberty Lines a rischio di commissione di reato e le relative modalità attuative dei reati;

- i protocolli per mitigare il rischio di reato suddivisi in:
    - **Protocolli Generici**, ovverosia i Protocolli previsti dal Modello per governare genericamente i profili di rischio di realizzazione dei Reati di cui al Decreto, esposti in termini di comportamenti da tenere o comportamenti vietati, eventualmente mediante riferimento a documenti esterni (es. Codice Etico, Politiche ambientali o di sicurezza sul lavoro).
    - **Protocolli Specifici,** ovverosia le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello per governare uno specifico profilo di rischio di realizzazione di un Reato o di una classe specifica di Reati di cui al Decreto, con riferimento ai comportamenti da tenere o vietati descritti dai Protocolli Generici (a titolo esemplificativo, le procedure operative, le policy specifiche, distinguendo dove necessario tra misure già esistenti e misure da implementare, così come previste dalla Gap Analysis riportata nella Prima Sezione);

- i **controlli** effettuati dalla Società, con particolare riguardo ai controlli di secondo e terzo livello (internal audit) ed i **flussi informativi** che ciascuna delle funzioni della Società coinvolte nell'applicazione dei Protocolli Generici/Specifici è chiamata ad inviare periodicamente all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE I

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode in pubbliche forniture (Art. 24)
Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

A) I reati inerenti finanziamenti pubblici (art. 24 del D.Lgs. 231/01)

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato (da qualsiasi ente dello Stato, anche territoriale, quale la Regione o il Comune) o dalla UE, non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali sono state erogate, e ciò anche nella ipotesi in cui la attività programmata si sia comunque svolta.

La norma incriminatrice è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione, la quale deve mantenersi all'interno del vincolo di destinazione della somma percepita.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi della truffa, questa ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri o artifizi e si ponga in essere anche un "mero silenzio antidoveroso" o non si induca in errore l'autore della disposizione patrimoniale, ma se ne benefici comunque.

- **Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

Questa tipologia di reato si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore l'ente pubblico ed arrecare un danno al medesimo.

E' questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nella partecipazione ad una gara di appalto, al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto medesimo.

Non si configura il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale stipuli un contratto d'appalto per la realizzazione di opere, successivamente effettuate,

dichiarando falsamente l'esistenza delle condizioni concrete e dei prescritti requisiti per espletare l'attività convenuta quando, all'esito delle risultanze processuali, non risulti provato né il vantaggio patrimoniale ingiusto proprio o altrui conseguito né, tantomeno, il danno sofferto dalla p.a. Corte appello Milano, sez. IV, 03/10/2012,.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

E' la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie.

l delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già nel momento del versamento da parte dell'ente erogante dei finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di un preventivo di spesa artatamente "gonfiato", anche quando sia previsto a carico del richiedente l'obbligo di successiva rendicontazione sull'effettivo impiego delle somme percepite. Cassazione penale, sez. II, 15/01/2010, n. 4839.

- **Truffa informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c,p,)**

Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno.

- **Frode in pubbliche forniture (art. 356 c,p,)**

Tale fattispecie di reato si configura mediante la condotta chi chiunque dia luogo ad una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura pubblica o si rende inadempiente degli obblighi contrattuali che gli derivano da tali contratti conclusi con lo Stato.

Si richiede dunque che venga posto in essere un espediente malizioso o un inganno (c.d. mala fede contrattuale) tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. Pen, Sez. VI, 28/10/2021, n. 45105) senza che rilevi il fine di ottenere un ingiusto profitto con correlativo danno per la P.A.

Il delitto in esame è configurabile con riferimento a qualsiasi tipologia contrattuale destinata a procurare alla P.A. la disponibilità di cose, opere o servizi.

Trattasi di un reato di pura condotta e non di evento (Cass. VI, n. 771/2006) ragion per cui si è esclusa la possibilità che tale fattispecie delittuosa possa essere integrata da una mera condotta omissiva.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Il reato previsto dall'art. 353 c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private indette dalle pubbliche amministrazioni, o ne allontana gli offerenti.

La fattispecie in esame, c.d. turbativa d'asta, mira essenzialmente a garantire che le gare in cui sia interessata la Pubblica Amministrazione si svolgano in modo libero e regolare, consentendo una corretta concorrenza tra i partecipanti, al fine di pervenire a risultati più giusti e convenienti per la P.A.

L'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti è costituito sia dall'impedimento della gara che da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa.

La condotta punita dalla fattispecie incriminatrice in esame si sostanzia dunque nell'alterazione del normale svolgimento della gara che può avvenire mediante:

- collusione, che si riferisce a tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui contenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma alla gara;

- il mezzo fraudolento, che consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo ad alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara.Deve in ogni caso trattarsi di una condotta che, come risultato finale, consegua il turbamento o l'impedimento della gara, ovvero l'allontanamento degli altri offerenti.

Se il reato è realizzato mediante collusione si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione che integra un mero post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato considerato che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte.

Ai fini della configurabilità del reato de quo non è richiesto che le condotte incriminate siano perpetrate nel momento preciso dello svolgimento della gara, potendo le medesime, altresì, realizzarsi in un qualsivoglia momento durante l'iter della procedura, nonché al di fuori della stessa.

La fattispecie prevista dall'art. 353 c.p. è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo alla pubblica amministrazione, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non essendo richiesto l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti posti in essere ad influenzare l'andamento della gara.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sanziona le medesime condotte previste dal reato di turbata libertà degli incanti purché tali condotte siano antecedenti alla pubblicazione del bando di gara e siano finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente. Presupposto necessario per la configurabilità del reato previsto dall'art. 353 bis c.p. è dunque l'avvenuto inizio di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente.

Il delitto de quo è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto.

Si tratta di un reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

B) I reati corruttivi (art. 25 del D.Lgs. 231/01).

- **Concussione (Art. 317 codice penale)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

L'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare nell'ambito di applicazione del Decreto nell'ipotesi in cui un esponente aziendale o collaboratore esterno della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Per la configurabilità del reato di concussione è sufficiente che si verifichi un abuso di qualità che sussiste quando la persona offesa percepisca una probabile estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per questo motivo, si senta costretto o indotto a dare o promettere l'utilità richiesta.

A differenza del reato di induzione indebita di cui all'art.319 quater, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il reato di concussione si caratterizza per una condotta che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.

Rientra ad esempio nella fattispecie prevista dall'Art. 317 la condotta di un Sindaco di un Comune che costringa l'amministratore di una società ad assumere dei lavoratori, indicati dal primo cittadino stesso (Cass, Pen. n. 15792/ 2018).

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 codice penale)**

Commette il reato di cui alla fattispecie in esame, il pubblico ufficiale, che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le ipotesi di corruzione previste ai sensi del Decreto devono essere valutate sotto un duplice profilo: a) corruzione attiva, allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima (es: affinché non siano rilevate eventuali irregolarità emerse nel corso di un'ispezione); b) corruzione passiva, allorché un dipendente della società, in qualità di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, riceve denaro o la promesse di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è, nel concreto, difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma nel proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione che, al contrario, presuppone lo sfruttamento da parte del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio della propria posizione di superiorità che si contrappone alla posizione di soggezione del privato.

Ai fini della configurabilità del reato, va precisato che, secondo quanto previsto dalla recente giurisprudenza "I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici." (Cass. Pen. 13/06/2017, n. 36874).

Tali condotte potrebbero concretizzarsi, ad esempio, mediante assunzione di personale segnalato dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, mediante il riconoscimento al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio o a terzi a questi ricollegabili di compensi non in linea con la prestazione/fornitura erogata, mediante l'emissione di fatture a fronte di prestazioni/operazioni inesistenti, mediante la corresponsione di rimborsi spese fittizi, presentati anche attraverso consulenti, oppure attraverso l'assegnazione di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità.

Va chiarita la questione relativa ai cosiddetti regali d'uso.

In primo luogo, ove la dazione sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico (Cass. Pen. 03/10/2017, n. 49524).

Vige comunque il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato per l'esercizio di una funzione pubblica, se si fa eccezione dei "regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia". Ne consegue così che non assume alcun rilievo il tema della "proporzione" o, per converso, "sproporzione" tra le somme in ipotesi promesse o percepite e il valore degli atti oggetto di mercimonio (Cass. Pen. 20/03/2018, n. 16850).

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 codice penale)**

Commette il reato di cui alla fattispecie in esame, il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Integra il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi che si traduca in atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare

l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (Cass. Pen. 14/06/2017, n. 35940).

- **Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-*ter* codice penale)**

Il reato si configura allorché i fatti di corruzione, indicati negli artt. 318 e 319 c.p., siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena è aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno.

Integra il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, affinché con la sua falsa testimonianza favorisca una parte del processo penale.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater* codice penale)**

Con questa condotta è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità.
E' altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 codice penale)**

Le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore (Art. 321 codice penale)**

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319-*bis* c.p., nell'art. 319-*ter* c.p., e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- **Istigazione alla corruzione (Art. 322 codice penale)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Art. 322 *bis* codice penale)**

Le disposizioni di cui agli articoli 321 (i.e. pene per il corruttore) e 322 (i.e. istigazione alla corruzione), primo e secondo comma del codice penale si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

- **Traffico di influenze illecite**

Trattasi dell'ipotesi in cui, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

C) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 *decies*, Decreto)**

La norma sancisce la responsabilità dell'ente nel caso di commissione, nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso, del delitto di cui all'articolo 377 *bis* c.p..

L'articolo 377 *bis* c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

1. PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI

L'analisi dei processi aziendali di Liberty Lines ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25bis, 25-ter e 25-*decies* del Decreto.

A. GESTIONE DI CONTRATTI PUBBLICI

Le attività in oggetto sono quelle regolate dal Codice dei contratti pubblici, ivi comprese quelle propedeutiche alla attivazione di una procedura di gara da parte di una pubblica amministrazione.

In particolare, per la Liberty Lines vengono in rilievo rapporti con Enti regionali e nazionali in qualità di committenti/controllori, nonché enti con funzioni di controllo sulla corretta esecuzione dell'appalto ed il rispetto delle norme di legge nella fase di esecuzione del servizio (es. Prefettura, Capitaneria di Porto, ANAC).

Si noti come le attività che costituiscono il core business della Società vedono un mercato regionale composto in particolare da operatori che agiscono su base stagionale ed un numero ridotto di potenziali competitors, anche in ragione delle peculiari scelte operate dalla Società in termini di caratteristiche della flotta gestita e dell'esistenza di un cantiere di produzione e manutenzione in capo alla stessa.

Le attività possono essere oggetto di analisi di dettaglio tramite riferimento alle sotto-attività definite dal Piano

Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come di seguito rappresentate:

Tali fasi di gestione dei contratti pubblici trovano riscontro nelle attività della Società di seguito descritte con evidenzia della possibile sensibilità (profili di rischio).

I. *Rapporti con pubbliche amministrazioni (PPAA) committenti o potenziali committenti finalizzati alla definizione dei requisiti dei servizi da mettere a bando, con riferimento sia alla fase di programmazione (scelta dei servizi che le PPAA devono ricercare sul mercato – es. scelta delle rotte e delle forme di collegamento da privilegiare), che alla fase di progettazione da intendersi quale identificazione delle caratteristiche che il servizio messo a bando dovrà prevedere.*

In tale fase i profili di rischio sono relativi a:

- Definizione dei fabbisogni da parte delle PPAA finalizzati alla soddisfazione di interessi particolari
- Mancata applicazione o abuso delle norme che prevedono la partecipazione dei privati alle attività di programmazione e progettazione (Es. Art. 66 Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 – Consultazioni preliminari di mercato)
- Nomina di responsabili del procedimento in posizione di contiguità e/o conflitto di interesse e mancata rotazione degli stessi da parte delle PPAA in assenza di adeguata motivazione
- Previsione di clausole limitative della concorrenza in assenza di adeguata motivazione
- Asimmetrie informative volte a privilegiare l'affidatario corrente

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata approvazione da parte delle PPAA degli strumenti di programmazione
- Mancata formalizzazione delle procedure per la partecipazione dei privati alle attività di

programmazione (es. incontri o richieste di informazioni gestiti in modo "informale")

- Proroghe contrattuali reiterate o ricorso a procedure d'urgenza
- Affidamenti reiterati o a seguito di unica offerta valida
- Mancata rotazione dei responsabili del procedimento
- Mancanza o incompletezza della determina a contrarre da parte della PPAA
- Carente regolamentazione delle varianti e dei limiti di ammissibilità

II. *Rapporti con PPAA nella fase di valutazione e partecipazione a bandi, ad esempio con riferimento alle richieste di chiarimento e ad eventuali sopralluoghi*

In tale fase i profili di rischio sono relativi a:

- Creazione di asimmetrie informative tramite azioni finalizzate ad omettere informazioni richieste ed ottenute dalla Società ed utili a tutti i potenziali partecipanti

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Assenza di formalizzazione o inadeguata formalizzazione delle interlocuzioni in sede di partecipazione ai bandi, anche quale mancata traduzione in FAQ pubbliche dei chiarimenti richiesti dalla Società

III. *Attività di valutazione circa la capacità economico-finanziaria e tecnica necessarie per la partecipazione al bando, intese sia con riferimento all'oggetto del singolo bando che come capacità complessiva di far fronte alle obbligazioni assunte tenuto conto del complesso delle commesse in essere*

In tale fase i profili di rischio sono relativi a:

- Falsa attestazione dei dati relativi allo svolgimento delle commesse precedenti ed in corso, anche tramite complicità delle PPAA committenti o ex-committenti
- Falsa attestazione circa l'esistenza e la disponibilità degli asset necessari per l'erogazione del servizio
- False attestazioni prodotte da eventuali partner con i quali si partecipa al bando

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata o informale conservazione delle informazioni e dei documenti volti alla determinazione dei requisiti
- Mancata o informale conservazione di dettagliate schede relativi agli asset aziendali ed al loro utilizzo/disponibilità
- Mancata effettuazione di una adeguata analisi di controparte di eventuali partner o sub-appaltatori dichiarati in sede di partecipazione al bando

IV. Attività relative al contratto in sede di selezione, aggiudicazione e stipula

In tale fase i profili di rischio sono relativi a:

- Manipolazione da parte di funzionari pubblici conniventi della documentazione presentata e/o dei parametri di valutazione e della corretta applicazione degli stessi
- Mancata o illecita applicazione delle norme in materia di verifica dei requisiti in sede di aggiudicazione

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata pubblicizzazione e formalizzazione delle fasi di gara
- Proroghe immotivate dei termini previsti dal bando
- Irregolarità nella tempistica e nelle procedure di nomina della commissione
- Alto numero di concorrenti esclusi
- Mancata applicazione delle norme in tema di valutazione della congruità dell'offerta e di esclusione delle offerte anomale
- Mancata formalizzazione e/o difficile reperibilità della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti in capo alla Società al momento della aggiudicazione e della stipula del contratto
- Mancato assolvimento da parte delle PPAA degli obblighi in materia di pubblicizzazione degli atti relativi alla gara

V. *Attività relative al contratto in corso di gestione e in fase di rendicontazione*

In tale fase i profili di rischio sono relativi a:

- Mancanza, incompletezza nell'esecuzione dei servizi secondo le specifiche condizioni previste dal contratto, anche con riferimento alla conformità ed alle caratteristiche di mezzi ed attrezzature utilizzati per l'esecuzione dei servizi di trasporto
- Mancanza, incompletezza o falsità nella produzione e gestione della reportistica destinata alla committenza secondo le specifiche condizioni previste dal contratto
- Azioni volte ad ottenere indebite compensazioni o la mancata applicazione di sanzioni
- Azioni volte ad ottenere indebite modifiche dei contratti in essere o varianti o proroghe dei contratti stessi

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Pluralità di atti delle PPAA committenti volti ad ottenere gli effetti sopra descritti
- Inadeguata gestione e conservazione della documentazione a supporto della rendicontazione alle PPAA committenti
- Assenza di procedure per l'erogazione dei servizi, ivi compreso il rispetto degli obblighi di legge connessi
- Inadeguata gestione e conservazione della documentazione relativa ai fornitori critici (suscettibili di impattare sulla corretta esecuzione dei servizi) e anomalie quantitative e qualitative sui costi relativi ai tali fornitori

B. GESTIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – INCENTIVI A BANDO ED AUTOMATICI

Con riferimento a tali attività i profili di rischio sono relativi a:

- Per gli incentivi a bando/sportello, la falsa attestazione dei requisiti per l'accesso e della corretta

conduzione delle attività per le quali si accede a risorse pubbliche

- Per gli incentivi automatici, la falsa attestazione circa l'esistenza dei presupposti
- Per entrambi i casi, la rendicontazione della stessa attività/costo su più strumenti tra loro incompatibili

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Per gli incentivi a bando/sportello, il numero e l'oggetto dei progetti presentati e l'assenza di specifiche procedure per la tracciabilità delle attività svolte e dei costi sostenuti e della loro compatibilità con l'ordinaria attività aziendale
- Per gli incentivi automatici, il numero e l'oggetto delle norme sfruttate e l'assenza di schede di evidenza per ogni strumento utilizzato

C. RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN OCCASIONE DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, ISPETTIVI E SANZIONATORI

Con riferimento a tali attività i profili di rischio sono relativi a:

- Condizionamento da parte della Società rispetto alla programmazione di controlli o accessi delle PPAA competenti
- Condizionamento da parte della Società finalizzato all'omissione di controlli in sede di autorizzazione
- Condizionamento da parte della Società finalizzato ad un miglior trattamento in sede di istruttoria (es. gestione non corretta dell'ordine temporale di presentazione delle domande)

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Frequenza dei controlli e relativi esiti
- Frequenza del contenzioso e relativi esiti
- Modalità di svolgimento dei procedimenti autorizzativi in termini di durata complessiva e numero di accessi, anche con riferimento alle informazioni statistiche ed ai termini dei procedimenti resi pubblici dalle PPAA competenti

- Modalità di svolgimento dei controlli in termini di durata complessiva e numero di accessi, anche con riferimento alle informazioni statistiche ed ai termini dei procedimenti resi pubblici dalle PPAA competenti

D. ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE DEI REATI QUALI ATTIVITA' "DI PROVVISTA" O OGGETTO DI FALSA ATTESTAZIONE

Le attività in oggetto sono quelle nel cui contesto potrebbero crearsi i presupposti e le condizioni per la commissione di uno o più dei reati-presupposto di cui alla presente sotto-sezione della Parte Speciale.

Con riferimento a tali attività i profili di rischio sono relativi a:

- Utilizzo delle forniture finalizzato alla creazione di provviste (c.d. "fondi neri") mediante fatturazione per operazioni inesistenti o rese in modo difforme al contratto
- Utilizzo di forniture o liberalità direttamente finalizzate alla produzione di utilità in capo ad un funzionario pubblico o a terzi ad esso collegabili
- Assunzione di personale collegato a funzionari pubblici o a parenti dello stesso
- Utilizzo di forniture finalizzato all'ottenimento indebito di erogazioni pubbliche nella forma del progetto a bando o dell'incentivo (automatico o meno) mediante la falsa documentazione o l'indebita rendicontazione (da intendersi anche come rendicontazione su più strumenti tra loro incompatibili)

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata previsione di strumenti di programmazione degli acquisiti, generali e per singola commessa e delle relative procedure
- Mancata previsione di strumenti di programmazione delle attività di sponsorizzazione o liberalità e delle relative procedure
- Ricorso a procedure di acquisto in deroga alla programmazione ed alle ordinarie procedure vigenti all'interno della Società
- Mancata previsione di strumenti volti a prevedere e verificare la coerenza dell'organico aziendale rispetto alle attività svolte ("pianta organica" o similari)
- Assunzione del personale in deroga alla pianificazione effettuata

- Assenza o mancata applicazione di procedure relative al processo di approvvigionamento
- Assenza o mancata applicazione di procedure relative alla selezione, assunzione e gestione del personale

2. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

➢ Protocolli Generici

Al fine di mitigare il rischio, la Società si dota di un sistema di regole finalizzato a fissare gli obbiettivi cui il sistema dei controlli di interni dovrà conformarsi al fine di perseguire le specifiche finalità di prevenzione degli illeciti previste dal D.lgs. 231/2001.

- Il sistema organizzativo deve prevedere la formalizzazione di ogni procura, delega o incarico che comporti contatti con PPAA, la produzione di documenti destinati alle PPAA, il reperimento, l'estrazione e l'elaborazione di informazioni finalizzati alla gestione dei rapporti con le PPAA appena descritti
- Il sistema procedurale deve prevedere procedure relative (a) alla gestione dei rapporti con le PPAA committenti ed interlocutrici, (b) alla gestione delle commesse ed alla relativa rendicontazione, prevedendo specifici Piani di Commessa che permettano di tenere conto delle specifiche pattuizioni contrattuali e dei relativi obblighi assunti dalla Società, (c) alle attività c.d. "di provvista"
- Il sistema informatico deve prevedere un sistema di autorizzazioni e di tracciabilità delle operazioni svolte (c.d. log di accesso) tali da garantire che le operazioni descritte si svolgano con le medesime modalità descritte dal sistema procedurale, ivi incluso il rispetto delle competenze e delle linee di riporto gerarchico previsti dal sistema organizzativo

Il sistema dei controlli interni, così articolato, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito riportate, relative sia alla gestione delle attività della Società sia al rapporto con le PPAA, anche orientando queste ultime alla garanzia del rispetto delle norme di legge, del PNA e delle Linee Guida ANAC.

I.I. A livello generale, deve essere garantita la piena conoscibilità del Modello di organizzazione a tutti i livelli gerarchici, da intendersi anche come conoscenza delle procedure da seguire e come divieto di svolgere le attività oggetto di regolazione in assenza di specifica autorizzazione o di espressa previsione dei relativi compiti nella job description e/o nelle procedure

I.II. Divieto di intrattenere rapporti in via "informale" con PPAA committenti ed interlocutrici: ogni comunicazione deve avvenire via posta elettronica certificata e in caso di riunioni deve essere sempre redatto apposito verbale. Alle riunioni devono essere presenti almeno due rappresentanti della Società in possesso di specifica delega; il numero di presenti può essere ridotto a uno solo a seguito di motivato provvedimento del legale rappresentante. Dove la PPAA non acconsenta alla redazione di verbale scritto deve essere tempestivamente inviata segnalazione all'OdV; in ogni caso i soggetti muniti di procura o delega con valore generale (più operazioni della stessa specie) relazionano il CdA con cadenza mensile. La Società identifica la funzione onerata dalla verifica della pubblicazione dei relativi documenti (es. verbali, FAQ, determine), dove previsto da norme di legge o dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dalle PPAA interlocutrice.

I.III. Divieto di riconoscere a pubblici funzionari qualsiasi tipo di utilità, anche di modico importo o nella forma di sconti e omaggi. La Società definisce specifiche procedure per la gestione di eventuali omaggi e carte sconto destinati a viaggiatori in possesso di specifiche caratteristiche, in modo da evitare che gli stessi non comportino l'attribuzione di specifici e personalizzati vantaggi in capo a pubblici funzionari.

I.IV. Divieto di utilizzare canali diretti per tutte quelle attività che possano essere istituzionalmente svolte dall'associazione datoriale di riferimento.

I.V. Nella fase antecedente l'affidamento di commesse, è necessario prevedere la costituzione di specifici fascicoli per ogni commessa oggetto di valutazione, che riportino in apposita check-list i requisiti necessari e apposita scheda per ogni requisito. I fascicoli sono costituiti sia in formato elettronico che in formato cartaceo. I fascicoli contengo anche una valutazione di compatibilità dei bandi rispetto alle Linee Guida ANAC ed agli schemi standard/clausole standard da essa predisposti. Vengono definiti in forma scritta i soggetti autorizzati ad operare su tali fascicoli e gli stessi vengono adeguatamente istruiti sulle regole da seguire.

I.VI. Attivazione di specifiche procedure di "analisi di controparte" preliminarmente alla stipula di accordi di partnership e/o alla partecipazione a bandi in forma associata

I.VII. Nella fase successiva all'affidamento, è necessario attivare sistemi di alert automatizzati che permettano di segnalare, internamente e – dove necessario – alle PPAA committenti il verificarsi o la prossimità di eventi critici quali scostamenti rispetto alla programmazione e scadenze contrattuali. Il tutto da attivarsi tramite "cruscotti" informatici per singola commessa, anche nel quadro dei gestionali ERP in uso. Vengono definiti in forma scritta i soggetti autorizzati ad operare e gli stessi vengono adeguatamente istruiti sulle regole da seguire.

I.VIII. Procedure rafforzate, anche tramite acquisizione di pareri esterni, in relazione alle proroghe degli affidamenti ed alle variazioni contrattuali anche quando proposte dalle PPAA committenti

I.IX. Per ogni incentivo o bando per l'accesso a risorse pubbliche deve essere costituito apposito fascicolo. Le relative procedure devono prevedere annotazione sul gestionale in uso dell'utilizzo di una fattura passiva o dei costi per personale nel quadro di progetti finanziati al fine di evitare utilizzi su più progetti/incentivi

I.X. Deve essere presente ed applicato un sistema di qualificazione dei fornitori con la previsione di procedure differenziate sulla base della sensibilità del fornitore e/o della fornitura acquisita

I.XI. Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti

I.XII. Nel quadro della definizione del funzionigramma, la Società deve dotarsi di strumenti per la valutazione della congruità qualitativa e quantitativa delle risorse umane, da utilizzare sia ai fini della valutazione circa la capacità di erogare i servizi contrattualizzati e di svolgere le attività aziendali che ai fini della valutazione sull'opportunità di assumere nuovo personale

I.XIII. Devono essere presenti procedure relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, sempre in coerenza con la programmazione

PARTE SPECIALE II

Reati Societari (Art. 25-ter)

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

- **False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Artt. 2621 e 2622 codice civile).**

Le fattispecie in esame si articolano in tre distinti reati:

- una contravvenzione, che si verifica allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori formino scritture contabili false[3] in tutto o in parte in modo idoneo ad ingannare i destinatari di dette comunicazioni (i soci o il pubblico). Il reato è in questo caso procedibile d'ufficio;
- un delitto, che si verifica allorché la condotta sopra descritta rechi un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Il reato è in questo caso procedibile a querela di parte;
- un delitto, che si verifica allorché il fatto da ultimo indicato si riferisca ad una società emittente strumenti finanziari quotati; anche in questo caso, il reato sarà procedibile d'ufficio.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta. Al di sotto di tali soglie la condotta integra non un reato, ma un mero illecito amministrativo;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Quanto alle concrete modalità di condotta, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la

[3] L'inganno si realizza quando, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalle legge (dirette ai soci o al pubblico) si espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero si omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

materiale alterazione di dati contabili (come, ad esempio, nel caso di iscrizione in bilancio di prestazioni mai effettuate o effettuate ad un valore inferiore a quello reale), ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni: si pensi, ad esempio, alla valutazione estimativa in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli, e tale comunque da ingannare soci o creditori. Pertanto, nonostante la l. n. 69/2015 abbia eliminato dal testo della disposizione l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", l'esclusivo riferimento ai "fatti materiali", oggetto della falsa rappresentazione, non ha avuto l'effetto di escludere dal perimetro della repressione penale gli enunciati valutativi, i quali, viceversa, ben possono essere definiti falsi, quando si pongano in contrasto con criteri di valutazione normativamente determinati, ovvero tecnicamente indiscussi (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890). Secondo le Sezioni Unite, inoltre, anche il falso qualitativo può avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di voci, pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo e quindi incidere negativamente sul bilancio in termini di trasparenza societaria.

Così, in particolare, il reato potrà essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Praticamente infiniti sono, ancora, gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra: sovrafatturazioni o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, ecc.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 codice civile)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte del revisore o dei responsabili della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, nell'ipotesi di istigazione o determinazione dei revisori alla commissione della falsità.

- **Impedito controllo** (**Art. 2625 codice civile)**

I tipi di condotta sanzionati dalla norma sono di due tipologie: l'occultamento di documenti e l'utilizzo di altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L'impedito controllo è un reato proprio, pertanto può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La sanzione penale è prevista solo nel caso in cui dalla condotta posta in essere derivi un danno ai soci, degradando gli altri casi ad illecito amministrativo.

Il reato de quo si perfezione mediante le seguenti condotte tipiche:

- diniego o accesso alla sede o alle scritture contabili;
- alterazione o sottrazione delle scritture contabili;
- occultamento dei libri sociali;
- rifiuto a fornire chiarimenti o notizie su determinate operazioni;
- omessa convocazione dell'assemblea pur in presenza di richiesta di soci come previsto dalla legge, quando tale assemblea sia richiesta per finalità di controllo.

La norma prevede dunque una tutela del:

- controllo interno operato dal collegio sindacale;
- controllo interno operato dal collegio sindacale (nelle società di capitali, a norma dell'art. 2403 c.c.) o dai soci (nei casi previsti, ad esempio, dal codice civile);
- controllo esterno di stampo privatistico operato dalle società di revisione nei confronti delle società quotate (e non solo).

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (**Art. 2626 codice civile)**

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La restituzione dei conferimenti può avvenire sia in forma palese, ancorché indiretta (ad esempio, tramite la compensazione di un debito del socio nei confronti della società), che simulata (ad esempio attraverso il riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente, la stipulazione di un mutuo fittizio, la concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione, corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o comunque inadeguate), ovvero attraverso una distribuzione di acconti-dividendo o di utili fittizi effettuata con somme prelevate dal capitale sociale.

La seconda ipotesi di condotta consiste nell'esonero dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti rimasti in tutto o in parte inadempiuti.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 codice civile)**

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

La condotta criminosa di tale reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Quanto alla individuazione della nozione di "utili", si ritiene che il termine vada inteso nella sua accezione più ampia, quale "utile di bilancio", ossia qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile d'esercizio) dall'esercizio dell'attività economica.

Ai fini della sussistenza del reato deve trattarsi di utili non effettivamente conseguiti (e dunque fittizi), ovvero non distribuibili, perché destinati per legge a riserva: rilevano, dunque, le sole riserve legali, quali, ad esempio, quelle imposte alla società dagli artt. 2423, co. 4, 2426, n. 4 c.c.

Assume rilievo penale anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili per legge: la relazione, al riguardo, fa espressamente riferimento al caso, oggi controverso, delle riserve da sovrapprezzo, nonché di quelle da rivalutazione.

Quanto all'illegale ripartizione di acconti sui dividendi, ossia la distribuzione di acconti su un futuro dividendo in corso di esercizio, il legislatore si limita a sanzionare la ripartizione di acconti sugli utili solo nel caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti o siano destinati a riserva legale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (**Art. 2628 codice civile)**

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359 bis, co. 1, 2360, 2483 e 2529 c.c.), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (**Art. 2629 codice civile)**

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il bene tutelato è l'integrità del capitale sociale quale generale garanzia dei creditori.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Tuttavia, i soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale, consapevoli di indurre gli amministratori al fatto, possono eventualmente concorrere nel reato ex art. 110 c.p..

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-*bis* codice civile)**

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 31 della L. n. 262 del 2005 che ha altresì previsto l'introduzione dell'art. 2629 bis c.c. tra i reati che, a norma dell'art. 25-*ter* del Decreto, possono comportare, ove commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, la sua responsabilità amministrativa.

La condotta esecutiva del reato è imperniata sulla violazione del precetto civilistico previsto dall'art. 2391 c.c. nell'ipotesi in cui ne derivi un danno alla società o a terzi.

Tale norma – al fine dichiarato di assicurare il valore della trasparenza nella gestione – impone oggi ai componenti del consiglio di amministrazione di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione e, ove si tratti di amministratore delegato, astenersi dal compiere l'operazione.

La norma si applica esclusivamente a:

- "società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea";
- "società con titoli […] diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
- "soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", ossia banche, gruppi bancari e intermediari finanziari;
- "soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998", ossia le imprese di investimento (SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di gestione armonizzate, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;
- "soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576", ossia le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- "soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", ossia i fondi pensione costituiti ed organizzati.

- **Formazione fittizia del capitale** (**Art. 2632 codice civile)**

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che:

a. formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. Trattasi di condotta che impedisce la integrale copertura del capitale nominale;

b. effettuano una sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il carattere della reciprocità non richiede necessariamente la contestualità temporale delle operazioni, né la loro connessione. La sottoscrizione reciproca può, infatti, concernere sia operazioni omogenee (relative, ad esempio, all'aumento del capitale) sia operazioni tra loro eterogenee (concernenti, ad esempio, la costituzione della società e l'aumento del capitale). Ciò che rileva è la previa sussistenza di uno specifico accordo (anche tacito), non casuale incentrato su di un'intesa *ad hoc*, avente appunto ad oggetto lo scambio di azioni o quote. Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo;

c. effettuano una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione. La terza condotta incriminata dalla norma in esame può essere realizzata sia in fase genetica di costituzione della società che in quella successiva di aumento di capitale sociale. Oggetto della sopravalutazione sono, alternativamente, i beni, i crediti ed il patrimonio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Soggetto attivo può essere anche l'esperto nominato dal Tribunale che redige la relazione giurata di stima da allegare all'atto costitutivo o di aumento del capitale sociale.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 codice civile)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifuso il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

- **Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 codice civile)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque (gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto, i sindaci, i liquidatori e/o i responsabili della revisione), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la norma si applica anche alle società con socio unico o, comunque, quasi totalitario, in quanto anche in tali casi è evidentemente possibile l'alterazione della volontà del socio espressa in assemblea.

- **Aggiotaggio (Art. 2637 codice civile)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 codice civile)**

Si tratta di una fattispecie generale, a fini di coordinamento e di uniformità sanzionatoria, si sostituisce alle diverse figure di falsità nelle comunicazioni, di omissione di comunicazioni e di ostacolo nello svolgimento delle funzioni delle Autorità di Vigilanza previste fuori dal codice civile (ad esempio, Banca d'Italia, U.I.F., Isvap).

La norma individua due distinte ipotesi di reato:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- la seconda, che configura un reato di evento a forma libera, si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

La fattispecie de qua individua un'ipotesi di reato proprio, per cui soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società ed enti e gli altri soggetti per legge alle Autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) (aggiornato dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.) (art. aggiunto dal D. Lgs. 38/2017)**

La fattispecie incriminatrice è stata introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, che ha riscritto l'art. 2635 cod. civ. e che ha contestualmente inserito tale reato nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, il testo della norma è stato poi riformulato, con la conseguente estensione del suo ambito di applicabilità.

Soggetto attivo del reato – nella veste dei soggetti "corrotti" – possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi di cd. Reati propri) di una qualsiasi società o ente privato (associazione, fondazione, enti *no profit*, ecc.) nonché chi, in forza della clausola di equiparazione di cui all'art. 2639 cod. civ., pur non essendo formalmente investito di detta qualifica, sia tenuto a svolgere la stessa funzione o ne eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Dopo la novella del D. Lgs. n. 38/2017, sono annoverati tra i potenziali autori del reato, anche coloro che esercitano, nell'ambito dell'organizzazione societaria o comunque all'interno dell'Ente privato, funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra elencati.

Inoltre, tra i soggetti attivi in veste di "corrotti", sono altresì previsti tutti coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi. Si noti che al reato possono altresì partecipare (per mezzo di un contributo materiale o morale) anche soggetti diversi (anche estranei alla Società) da quelli sopra indicati (es. intermediari, consulenti, ecc.), i quali risponderanno ugualmente del reato a titolo di concorso secondo quanto previsto dall'art. 110 c.p.

Ai sensi dell'art. 2635, comma 3 cod. civ., alla stessa pena soggiace chiunque – nella veste di "corruttore" – dia o prometta denaro o altra utilità alle persone sopra indicate (cd. corruzione attiva).

A tale riguardo si noti che la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è congetturabile unicamente in tale ultima ipotesi, ovvero allorché l'ente – per il tramite dei suoi apicali o sottoposti – abbia corrisposto o promesso o anche soltanto offerto denaro o altra utilità agli esponenti di altra società o di un Ente Privato (cfr. supra) nelle vesti di soggetti "corrotti".

Nella formulazione previgente alla riforma introdotta con la novella del 2017, la condotta tipica prevedeva la

necessità che, a seguito della dazione o promessa di danaro o di altra utilità da parte del corruttore, il soggetto "corrotto" avesse posto in essere (o omesso di porre in essere) atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, condotta dalla quale necessariamente doveva essere conseguito un *nocumento* per l'organizzazione societaria nell'ambito della quale detto soggetto era inserito, quale momento consumativo del reato.

Nel testo normativo vigente, così come riformulato dal D. Lgs. 38/2017, il legislatore ha voluto anticipare la punibilità della condotta al momento della conclusione dell'accordo corruttivo, indipendentemente dal verificarsi di un nocumento. Ed infatti, per la consumazione del reato è ora sufficiente che il corruttore abbia corrisposto, promesso o anche solo offerto danaro o altra utilità al soggetto corrotto appartenente ad altra società o Ente Privato (anche dietro sollecitazione di quest'ultimo), al fine di compiere o di omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, indipendentemente dalla sua successiva realizzazione.

Quanto alla condotta tipica, si noti in particolare che:

- attribuendo rilevanza anche alla violazione degli obblighi di fedeltà, la condotta del soggetto corrotto può qualificarsi anche in relazione alla violazione non solo di obblighi giuridici e contrattuali connessi alla carica rivestita, ma anche a quelli collegati a un più generico dovere di fedeltà nell'esercizio dell'ufficio privato, venendo pertanto a ricomprendere qualche episodio di *mala gestio*;
- l'atto, il cui comportamento od omissione costituisce la finalità perseguita con l'accordo corruttivo (il cd. dolo specifico), non deve consistere necessariamente in un atto di disposizione patrimoniale (es. la fornitura di servizi a costi inferiori rispetto a quelli di mercato, la rinunzia a un credito, ecc.), ma in qualsiasi manifestazione della funzione ricoperta (es. atti organizzativi, rinuncia alla partecipazione a gare, ecc.);
- il nocumento che, nella formulazione legislative precedente alla riforma del 2017 rappresentava l'evento del reato e che doveva verificarsi in capo alla società della quale faceva parte il soggetto corrotto (non rilevando pertanto pregiudizi eventualmente cagionati a terzi *uti singoli* o ad altre società del gruppo), quale conseguenza dell'atto posto in essere da quest'ultimo, non costituisce più, nel testo normativo vigente, elemento costitutivo della fattispecie, sicché il reato sussiste anche indipendentemente dalla sua realizzazione.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato è punito se commesso con dolo. Si richiede pertanto che il soggetto attivo si sia rappresentato e abbia voluto realizzare la condotta descritta nella fattispecie incriminatrice, con lo scopo di ottenere la commissione o l'omissione dell'atto indebito da parte del soggetto corrotto (cd. dolo specifico).

La pena è della reclusione da uno a tre anni; si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti su indicati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e coloro che esercitano funzioni direttive in genere). Alle stesse pene soggiace chi dà o promette denaro o altra utilità. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

Il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto altresì nell'ordinamento giuridico la nuova fattispecie incriminatrice di "Istigazione alla corruzione tra privati", che punisce – ai sensi del nuovo art. 2635 bis - la condotta di colui che (in qualità di corruttore) offra o prometta danaro, o solleciti (in qualità di corrotto), la promessa o l'offesa di danaro o altra utilità, qualora l'offerta o la promessa o la sollecitazione non sia accolta. In tal caso, si applica la pena prevista stabilita nell'art. 2635 cod. civ. ridotta di un terzo.
I soggetti "corrotti" sono gli stessi individuati nell'art. 2635 cod. civ., così come analoga e la condotta tipica, che peraltro – rispetto alla "corruzione tra privati" – se ne differenzia in quanto la punibilità è anticipata ad un momento precedente alla conclusione dell'accordo corruttivo.
Anche per questa fattispecie è stata introdotta ex novo la possibilità di configurare la responsabilità dell'ente, a seguito dell'introduzione dell'art. 2635 bis cod. civ. nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

Le attività sensibili che potrebbero esporre la società a rischio di commissione delle sopra descritte ipotesi di reato possono essere molteplici e riscontrabili in tutte quelle situazioni nelle quali la società abbia interesse ad "influire" sulle decisioni di un'altra società (o ente privato) per ottenere un vantaggio indebito: si pensi ad esempio ad una società fornitrice, per ottenere forniture a prezzi più vantaggiosi o una società cliente, per indurla ad aumentare i propri ordini o ad accettare condizioni sfavorevoli in ordine all'acquisto di prodotti.
In particolare, le funzioni aziendali che potrebbero essere interessate a tale rischio reato sono le più svariate, e fra esse devono ritenersi incluse tutte quelle coinvolte in attività che comportino la gestione di rapporti con soggetti privati esterni (società o enti), la cui condotta può generare un interesse o un vantaggio per la Società (appalti, gare, forniture, acquisti e vendite, tutte le situazioni di "partnership" in cui c'è una controparte contrattuale, ottenimento di certificazioni, richiesta di finanziamenti agli istituti di credito, ecc.). Sono altresi' da considerarsi funzioni aziendali esposte al suddetto rischio tutte quelle che operano nell'ambito di attività "strumentali" alla formazione della provvista (es. gestione delle sponsorizzazioni, gestione degli omaggi e delle liberalità, gestione delle consulenze, gestione dei rimborsi spese, gestione della contabilità, gestione della selezione e assunzione del personale, ecc.)

2. PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI

L'analisi dei processi aziendali di Liberty Lines ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società tra quelle richiamatedal Decreto.

A. Acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessari alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni ai soci, ai creditori, alla società di revisione, alle autorità ed al pubblico, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi compresi i dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo, nonché le comunicazioni circa le altre informazioni riguardanti la Società;

B. Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;

C. Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e le Autorità Pubbliche di Vigilanza; il rischio si potrebbe verificare in tutte le fasi di collaborazione o contatto con gli organi di controllo interno, con il Collegio Sindacale e con i revisori contabili;

D. Operazioni sul capitale

E. Operazioni della Società nelle quali l'amministratore abbia un interesse, per conto proprio o altrui.

Per tutte le attività sensibili sopra descritte, i profili di rischio sono relativi a:

- Falsa esposizione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai metodo di valutazione utilizzati
- Falsa esposizione o ostacolo alle attività degli organi di controllo e/o dell'esercizio dei diritti dei soci
- Approvazione di operazioni volte a depauperare il patrimonio della Società
- Falsa esposizione di informazioni nei rapporti con le autorità pubbliche aventi compiti di vigilanza

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Assenza di riscontri documentali circa le operazioni svolte dall'area amministrativo contabile
- Assenza di tracciabilità delle richieste di chiarimenti da parte degli organi di controllo e dei relativi riscontri forniti dalla Società

- Assenza di richiami alle metodologie di valutazione utilizzate, in particolare quando siano disponibili norme OIC o principi contabili internazionali
- Assenza di flussi preliminari all'approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, a garanzia della piena conoscibilità del processo di formazione del bilancio

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

➢ Protocolli generici

Il sistema dei controlli interni dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito riportate.

II.I. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di: predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire a vari stakeholders di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;

II.II. Redigere il bilancio annuale d'esercizio della società e delle società ad essa controllate e/o collegate secondo i criteri previsti dal codice civile, dai principi contabili nazionali elaborati dall'OIC e/o internazionali (IAS) ove ne ricorrano i presupposti;

II.III. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale

sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite; acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

II.IV. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari qualora esistenti;

II.V. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività azienale, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate e pertanto è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

PARTE SPECIALE III

Reati a tutela della personalità individuale

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

- **Reati contro la personalità individuale**

Gli illeciti penali ricompresi nella categoria dei reati contro la personalità individuale si possono raggruppare in due distinte tipologie, di seguito indicate:

1. reati a tutela della libertà individuale (artt. 600, 601 e 602 c.p.)
2. reati a tutela della sfera sessuale dei minori (artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies* c.p.)

I reati in esame sono puniti anche se commessi all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino italiano in concorso con un cittadino straniero.

Reati a tutela della libertà individuale

I reati previsti dagli artt. 600, 601 e 602 c.p. sanzionano le c.d. nuove forme di schiavitù, consistenti in comportamenti che comportino:

- la riduzione o mantenimento in schiavitù, in servitù o in stato di soggezione continuativa[4] di taluno, in modo da costringerlo a prestazioni lavorative, sessuali o all'accattonaggio, o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. (art. 600 c.p.);
- la tratta di persone che si trovino nelle condizioni di schiavitù, servitù o in stato di soggezione o l'induzione di taluno a fare ingresso, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità psichica o fisica o dello stato di necessità in cui il soggetto versa, ovvero a seguito dell'offerta di vantaggi su chi abbia su di esso autorità (art. 601 c.p.).

Con riferimento a tale categoria di reati si è evidenziata la difficoltà di individuare il rischio della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Pertanto, nell'ipotesi specifica di LIBERTY LINES S.P.A., le predette fattispecie potrebbero essere integrate, a titolo di concorso nel reato, con il consapevole affidamento di contratti di servizi o forniture a soggetti o imprese che utilizzino manodopera con modalità tali da integrare i di reati riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi. In tal caso l'interesse della Società potrebbe essere ravvisato nelle più vantaggiose condizioni economiche praticate da tali imprese rispetto alle imprese

[4] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante, violenza, minaccia, inganno abuso di autorità o approfittamento di una situazione fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

concorrenti.

Reati a tutela della sfera sessuale dei minori

I reati previsti dagli artt. 600 *bis* - 600 *quinquies* c.p. sanzionano le forme di abuso sessuale poste in essere in danno di minori ovvero comunque tramite lo sfruttamento dei minori a scopo sessuale.

In particolare si punisce:

- la prostituzione minorile, ossia l'induzione, il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore ai 18 anni; nonché il compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica (art. 600 *bis* c.p.);

- la pornografia minorile, ossia lo sfruttamento di minori di anni 18 per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico, fare commercio di materiale pornografico, nonché la cessione, anche a titolo gratuito, di tale materiale. Si punisce altresì chi con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico relativo a minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni 18 (art. 600-*ter* c.p.);
- la detenzione di materiale pornografico, ossia il procurarsi o semplicemente il disporre (consapevole) dell'indicato materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- la pornografia virtuale. Le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* c.p. e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. (art. 600-*quater*1 c.p.);
- le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, attinenti, in particolare, alla organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-*quinquies*).

Più in generale, si potrebbe, peraltro, ravvisare per tutte le imprese, indipendentemente dall'attività esercitata, un interesse delle stesse ad organizzare viaggi aziendali in località estere note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale" al fine di motivare/gratificare i dipendenti e trarne così, indirettamente, un vantaggio, ovvero una commissione del reato a titolo di concorso mediante l'utilizzo per l'approvvigionamento interno

ad agenzie di viaggi di cui è nota l'attività di organizzazione di viaggi in località estere note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale", in quanto operino prezzi inferiori ai concorrenti.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Con la L. 29 ottobre 2016 n. 199 (entrata in vigore il 4 novembre 2016) *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura retributivo nel settore agricolo"* è stato introdotto nell'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 il reato di cui all'art. 603 bis c.p. *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* così come modificato dalla medesima novella legislativa. (la Legge 199/2016 ha determinato la modifica dell'art. 603 bis del codice penale, che ha sua volta è stato inserito nella categoria dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001)
In particolare – nella nuova formulazione – è stata estesa la punibilità anche in capo al datore di lavoro.
La norma vigente punisce infatti chiunque:
a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di ci sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno,
Tali condotte sono sanzionate con la pena da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 Euro per ciascun lavoratore reclutato.
Il nuovo art. 603 bis c.p. specifica altresì che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro previsto;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria , alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
E' prevista una specifica aggravante di pena nel caso in cui i fatti siano commessi con violenza e minaccia.
In caso di illecito amministrativo è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote nonché l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.

Tra le attività che potrebbero esporre a maggior rischio la Società vi sono contratti che prevedono l'appalto di manodopera, come ad esempio i contratti di appalto di opere o servizi.

- **Delitti Transnazionali**

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- nella realizzazione della fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato - il fatto deve essere punibile con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- è necessario che la condotta illecita sia commessa in più di uno Stato;

Ai sensi della L. n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309)
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377-*bis* e 378 c.p.).

- **Delitti di Criminalità Organizzata** (Articolo 416 codice penale)

La disposizione in questione sancisce la responsabilità dell'ente nel caso di commissione, nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso, dei delitti:

- di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi;
- di associazione di tipo mafioso anche straniere;

- di scambio elettorale politico mafioso;
- di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,

e nel caso di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-*bis* c.p. con riferimento alle associazioni mafiose, ovvero al fine di agevolare l'attività di tale tipo di associazioni.

In particolare:

- Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- Associazione diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies,
- Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
- Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile)
- Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile)
- Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografici)
- Articolo 600-quater.1 codice penale (Pornografia virtuale)
- Articolo 601 codice penale (Tratta di persone)
- Articolo 602 codice penale
- (Acquisto e alienazione di schiavi)
- Articolo 609-bis codice penale (Violenza sessuale)
- Articolo 609-quater codice penale (Atti sessuali con minorenne)
- Articolo 609-quinquies codice penale (Corruzione di minorenne)
- Articolo 609-octies codice penale (Violenza sessuale di gruppo)
- Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni)
- Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
- Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
- Articolo 416-ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)

- Articolo 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
- Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.
A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati.
L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

In virtù dell'estensione operata dall'art. 10 l. 146/2006, il reato associativo è presupposto della responsabilità dell'ente anche nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc. La punibilità dell'ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazione che perseguano lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti.
In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2 - i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi dell'associazione.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai sensi dell'art. 416 bis, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

2. PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI

L'analisi dei processi aziendali di Liberty Lines ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società tra quelle richiamate dal Decreto.

E' tuttavia necessario premettere che le fattispecie, pur appartenendo a categorie di reato ed articolati del Decreto differenti, sono trattate congiuntamente in quanto:

- Possono impattare trasversalmente su tutti i processi aziendali, soprattutto alla luce dell'inclusione della fattispecie di associazione a delinquere "semplice" (art. 416 CP), che fa genericamente riferimento alla commissione di uno o più reati e della associazione di tipo mafioso (art. 416-bis CP), che include effetti

assai diversificati quali la generica acquisizione di vantaggi e specifiche finalità quali il controllo di attività economiche e l'acquisizione di commesse pubbliche

- Sono caratterizzate dalla presenza di una "intermediazione" dalla quale la Società possa avere interesse o trarre vantaggio, sia essa finalizzata all'acquisizione di manodopera a basso costo (caporalato) o all'acquisizione di altri vantaggi (416-bis)

In questo senso si si ritiene che, al di là dell'ipotesi estrema e difficilmente ipotizzabile che la Società sia finalizzata esclusivamente alla commissione di uno o più reati, maggiori profili di rischio connessi all'operatività societaria insistono nello svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni che facciano parte di associazioni a delinquere o già esistenti o siano parte di meccanismi di intermediazione illecita di manodopera cui gli esponenti aziendali potrebbero fornire consapevole supporto, in vista del perseguimento anche di presunti interessi sociali.
Da questo punto di vista particolare attenzione dovrà essere posta sui casi in cui la Società opera in associazione con partner; ovvero si avvale dell'assistenza di consulenti o rappresentanti esterni.

Infine, si segnala che in questa parte speciale non vengo trattati quelle ipotesi in cui fine dell'associazione è la commissione di reati ambientali ed in materia di riciclaggio e reimpiego, in quanto analizzati nelle parti speciali loro dedicate.

A. GESTIONE DELLE PARTNERSHIP

I profili di rischio sono relativi a:

- Utilizzo strumentale del partner al fine di ottenere vantaggi (es. acquisizione di commesse, migliori condizioni di fornitura)
- Rischio di filiera per l'illecita gestione da parte del partner delle attività di sua competenza

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- attivazione partnership per le quali non sia concretamente identificabile l'interesse della Liberty Lines (es. accrescimento capacità economico-finanziaria e tecnica, entrata in gruppi d'acquisto, acquisizione know how)
- devoluzione al partner di interi processi aziendali senza la previsione di sistemi di controllo

B. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI

I profili di rischio sono relativi a:

- Utilizzo strumentale del fornitore al fine di ottenere vantaggi (es. acquisizione di commesse, migliori condizioni di fornitura)
- Utilizzo strumentale del fornitore quale intermediario per l'acquisizione di manodopera
- Rischio di filiera per l'illecita gestione da parte del fornitore delle attività di sua competenza

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Attivazione di forniture per le quali non sia concretamente identificabile l'interesse della Liberty Lines, anche in ragione della presenza di filiere "allungate" in cui il fornitore o i sub-fornitori di quest'ultimo non assolvano ad alcun ruolo giustificabile
- Attivazione di forniture ad ampia prevalenza o totalità di contributo di risorse umane, specie dove le stesse siano acquisibili direttamente, con ovvia esclusione dell'eventuale ricorso ad agenzie di lavoro interinale
- Utilizzo sistematico dell'istituto del distacco di lavoratori provenienti da altre società
- Passaggio di dipendenti a fornitori in essere
- Devoluzione al fornitore di processi aziendali, specie se sensibili ai sensi del presente Modello 231, senza la previsione di sistemi di controllo
- Assenza o mancata applicazione di procedure relative al processo di approvvigionamento

C. ASSUNZIONE DEL PERSONALE

I profili di rischio sono relativi a:

- Assunzione di personale finalizzata a scambio di utilità con soggetti riferibili ad organizzazioni criminali

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata previsione di strumenti volti a prevedere e verificare la coerenza dell'organico aziendale rispetto alle attività svolte ("pianta organica" o similari)
- Assunzione del personale in deroga alla pianificazione effettuata

- Assenza o mancata applicazione di procedure relative alla selezione, assunzione e gestione del personale

D. SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA'

I profili di rischio sono relativi a:

- Utilizzo di tali strumenti a fini di scambio di utilità

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata previsione di strumenti volti a programmare l'utilizzo di sponsorizzazioni o liberalità e utilizzo in deroga alla pianificazione effettuata
- Assenza o mancata applicazione di procedure relative a sponsorizzazioni e liberalità

Nell'ambito dei suddetti Processi Sensibili, costituiscono situazioni di particolare attenzione lo svolgimento di attività in aree geografiche nelle quali non risultino garantite adeguate condizioni di trasparenza o di liceità rispetto alla commissione dei reati in oggetto. Tale valutazione potrà essere effettuata anche mediante accesso a banche dati pubbliche o l'utilizzo di indicatori previsti dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio, anche in relazione al concetto di "persona politicamente esposta"

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

➢ Protocolli generici

Al fine di mitigare il rischio, la Società si dota di un sistema di regole finalizzato a fissare gli obbiettivi cui il sistema dei controlli di interni dovrà conformarsi al fine di perseguire le specifiche finalità di prevenzione degli illeciti previste dal D.lgs. 231/2001.

- Il sistema organizzativo deve prevedere la formalizzazione di ogni procura, delega o incarico che comporti contatti con PPAA, la produzione di documenti destinati alle PPAA, il reperimento, l'estrazione e l'elaborazione di informazioni finalizzati alla gestione dei rapporti con le PPAA appena descritti, anche con specifico riferimento alle attività eventualmente demandate a soggetti esterni (partners, fornitori, consulenti)
- Il sistema procedurale deve prevedere procedure relative alla gestione dei rapporti con le PPAA committenti ed interlocutrici, nonché all'identificazione dei referenti presso partner e fornitori
- Il sistema informatico deve prevedere un sistema di autorizzazioni e di tracciabilità delle operazioni svolte (c.d. log di accesso) tali da garantire che le operazioni descritte si svolgano con le medesime modalità descritte dal sistema procedurale, ivi incluso il rispetto delle competenze e delle linee di riporto gerarchico previsti dal sistema organizzativo

Il sistema dei controlli interni così articolato, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito riportate:

III.I. A livello generale, deve essere garantita la piena conoscibilità del Modello di organizzazione a tutti i livelli gerarchici, da intendersi anche come conoscenza delle procedure da seguire e come divieto di svolgere le attività oggetto di regolazione in assenza di specifica autorizzazione o di espressa previsione dei relativi compiti nella job description e/o nelle procedure

III.II. Divieto di intrattenere rapporti in via "informale" con PPAA committenti ed interlocutrici: ogni comunicazione deve avvenire via posta elettronica certificata e in caso di riunioni deve essere sempre redatto apposito verbale. Alle riunioni devono essere presenti almeno due rappresentanti della Società in possesso di specifica delega; il numero di presenti può essere ridotto a uno solo a seguito di motivato provvedimento del legale rappresentante. Dove la PPAA non acconsenta alla redazione di verbale scritto deve essere tempestivamente inviata segnalazione all'OdV; in ogni caso i soggetti muniti di procura o delega con valore generale (più operazioni della stessa specie) relazionano il CdA con cadenza mensile. La Società identifica la funzione onerata dalla verifica della pubblicazione dei relativi documenti (es. verbali, FAQ, determine), dove previsto da norme di legge o dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dalle PPAA interlocutrice.

III.III. Attivazione di specifiche procedure di "analisi di controparte" preliminarmente alla stipula di accordi di partnership e/o alla partecipazione a bandi in forma associata

III.IV. Deve essere presente ed applicato un sistema di qualificazione dei fornitori con la previsione di procedure differenziate sulla base della sensibilità del fornitore e/o della fornitura acquisita

III.V. Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti

III.VI. Nel quadro della definizione del funzionigramma, la Società deve dotarsi di strumenti per la valutazione della congruità qualitativa e quantitativa delle risorse umane, da utilizzare sia ai fini della valutazione circa la capacità di erogare i servizi contrattualizzati e di svolgere le attività aziendali che ai fini della valutazione sull'opportunità di assumere nuovo personale

III.VII. Devono essere presenti procedure relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, sempre in coerenza con la programmazione

PARTE SPECIALE IV

Omicidio colposo – Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 25 – septies)

PREMESSA

Con riferimento ai reati introdotti nel D.lgs. 231/2001 con l'art. 25-septies, ai requisiti del Modello di organizzazione previsti dagli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001 si affiancano gli specifici requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare, con specifico riferimento al sistema dei controlli interni della Liberty Lines, la conformità alla norma tecnica BS OHSAS 18001 richiamata dal comma 5 dell'art. 30 come sistema che si ritiene sovrapponibile, per le parti prese in considerazione ai requisiti dell'art. 30 stesso.

Infatti, essendosi Liberty Lines dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) secondo lo standard BS OHSAS 18001, certificato peraltro da un Ente di Certificazione indipendente e accreditato ACCREDIA, la presenza di tale SGSL, unitamente ad un sistema sanzionatorio ed alla previsione di flussi qualificati verso l'OdV, permette di considerare il Modello di organizzazione che lo richiamti già di per sé idoneo.

Pertanto in questo caso l'analisi del rischio e la previsione di protocolli generici e specifici sono assolte mediante l'esposizione:

1. Di una matrice di corrispondenza tra SGSL e Art. 30 D.lgs. 81/2008
2. Del riferimento al sistema disciplinare contenuto in Parte Generale
3. Dei flussi qualificati all'OdV

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si perfeziona allorquando si cagiona la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento psicologico del dolo, ovvero la coscienza, volontà e rappresentazione della condotta omicidiaria (animus occidendi) ma la mera negligenza, imperizia, imprudenza del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni

Nella configurazione del reato in esame rileva dunque l'elemento della colpa con particolare riferimento alla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In questo caso, nemmeno il comportamento imprevedibile della vittima "non rileva ai fini dell'accertamento della colpa, qualora vi siano indubbi elementi comprovanti la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza dell'imputato"

In tema di infortuni sul lavoro va peraltro ricordato che "non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente".

- **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui siano cagionate ad una persona lesioni gravi o gravissime; il legislatore ha definito le lesioni come una malattia nel corpo o nella mente, differenziandole profondamente dalle semplici percosse.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui (art. 583, comma 1, c.p.):

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero un malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a giorni 40;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime nel caso in cui (art. 583, comma 2, c.p.):

- dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo (animus necandi) essendo sufficiente la

negligenza, l'imprudenza, l'imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline.

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale si intende integralmente richiamato il D.Lgs. n. 81/2001 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito "Testo Unico") come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (e comunque come modificato tempo per tempo).

2. IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO LO STANDARD BS OHSAS 18001

Nel seguito si riporta una matrice di corrispondenza relativa al corpo procedurale adottato dalla Liberty Lines.

Tale matrice permette di evidenziare come la Società si sia dotata di un corpo procedurale in grado di soddisfare in termini di idoneità i requisiti di cui all'art. 30 D.lgs. 81/2008.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
	Stato Delle Revisioni						
	Lista delle procedure di riferimento						
0	**PREFAZIONE**						
0.1	La Società						
0.1.1	L'Ubicazione Della Compagnia						
0.1.2	Il Cantiere Navale						
0.2	Manuale QSE scopo, applicazione e controllo	1.2.2, 1.2.3, 1.3	C.1 Lett.A	4.1	4.4	A - B	1 4
0.3	Riferimenti normativi			2	2		2
0.3.1	Documentazione di riferimento		C.1 Lett. G C.2	4.4.5	7.5.3	E.1 - E.6	
0.3.2	Esclusioni						
0.4	Dichiarazionei dell'autorità	3.2					5.1
0.5	Termini, definizioni ed acronimi	1.1		3	3		3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
1	**POLITICA E PIANIFICAZIONE DELLA QUALITA', SALUTE, SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE**						
1.1	Politica della Società	2.1, 2.2	C.1 Lett. A-B-C D-E-F-G-H- C.2 ; C.3 ; consultazione RLS	4.2	5.2	C	5.2
1.2	Pianificazione qualità, salute, sicurezza e ambiente	3.2	C.1 Lett C – Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio	4.3	6.1.1	D	5.2.1
1.2.1	Pianificazione della sicurezza e prevenzione dell'inquinamento	3.2					4.3
1.2.2	Pianificazione della salute e sicurezza sul lavoro		C.1 Lett A-B ; Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio	4.3.1	8.1.3	C - D	
1.2.3	Pianificazione della Qualità						6.2
1.2.4	Requisiti normativi e non	1.4	C.1 Lett A-B-G	4,3.2	6.1.3	E.1	4.48.00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
2	**SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE (QSE)**						
2.1	Il Sistema di gestione QSE	1.4	C.1 Lett A –B	4.3.3	6.1.4 6.2.1	E.1 – E.7	7.5
2.2	Struttura di documentazione del Sistema QSE	1.4					
2.2.1	Documenti che definiscono il Sistema QSE	1.4 11	C.1 Lett A - G C.2	4.4.4	7.5.1	E.6	7.5 7.5.2 7.5.3
	a) Manuale QSE	11.1, 11.3					
	b) Procedure e processi	11.1					
	c) Circolari di Società	1.2.2, 11					
	d) SMS Memo	1.2.2, 11					
	e) Form/stampati						
2.2.2	Documentazione QSE a bordo delle navi	11.1, 11.3					
2.2.3	Documenti che definiscono il servizio						7.5
2.3	Documenti e controllo dei dati	11.2	C.1 Lett G C.2	4.4.5	7.5.2	E.1 - E.6	7.1
2.3.1	Documenti QSE emessi dalla Compagnia		C.1 Lett F C.2	4.5.4	9.1	F.1	
2.3.2	Documenti emessi dalla Compagnia						
2.4	Controllo dei documenti di origine esterna						
2.5	Comunicazioni		Consultazione RLS	4.4.3	7.4.1	E.3	7.4
2.5.1	Comunicazioni interne			4.4.3.1	7.4.2	E.7	
2.5.2	Comunicazioni esterne			4.4.3.1	7.4.3	E.7	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
3	**RESPONSABILITA', AUTORITA' E COMUNICAZIONI INTERNE ALLA SOCIETA'**		1.4				5.2
3.1	Impegni di gestione		C.1 Lett A Consultazione RLS	4.4.1	7.1 7.2	E.2	5.1
3.2	Orientamento al cliente: erogazione dei servizi e realizzazione dei prodotti						9.1.2 5.1.2
3.2.1	Pianificazione della realizzazione del servizio e del prodotto						
3.2.2	Processi relativi al cliente						
3.2.3	Erogazione dei servizi						8.5
3.3	Struttura organizzativa della Società e responsabilità per il miglioramento del sistema	3 3.2					5.3
3.3.1	Persona designata a terra	4					
3.3.2	Rappresentante della qualità						5.3
3.3.3	Responsabile della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP)		C.1 Lett A Consultazione RLS	4.4.1	7.1 7.2	E.2	
3.3.4	Rappresentante dei lavoratori (RLS)						
3.3.5	Medico competente						
3.3.6	Company Security Officer (CSO)						
3.3.7	Gruppo d'emergenza a terra	6, 8					
3.3.8	Il Comitato	6,12		4.4.3.2	5.4	E.3 – E.5	7.3
3.3.9	Responsabili di dipartimento	5					7.1.6
3.4	Organizzazione di bordo	5, 5.1					
3.5	Riesame della direzione	12	Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro; ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzaione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.	4.4.3.2 4.6	9.3 10.3	E.3 F.4	9.3
Appendice 1	Organigramma gestionale						
Appendice 1a	Organigramma sicurezza						
Appendice 1b	Organigramma cantiere navale						

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
4	**RISORSE E PERSONALE**	6	C.1 Lett A Consultazione RLS	4.4.1	5.3 7.1 7.2	E.2	7.1.2 7.2
4.1	Nozioni generali	6.1					
4.2	Risorse umane						
4.2.1	Nozioni generali	6 6.6, 6.7					
4.2.2	Personale di bordo						
	a) Assunzione	6.1, 6.2					
	b) Formazione e competenze	6.4					
	c) Familiarizzazione	6.3, 6.5					
	d) Valutazione						
4.2.3	Personale di terra						
	a) Assunzione						
	b) Familiarizzazione con i propri compiti						
	c) Formazione		C.1 Lett E C.3	4.4.2	7.3	E.4	7.2
	d) Valutazione						
4.3	Infrastrutture						7.1.3
4.4	Ambiente di lavoro						7.1.4
4.5	Risorse finanziarie ed economiche						7.1

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
5	**PROCESSI DI CONTROLLO OPERATIVI**	7	C.1 Lett A-B ; Gestione appalti D – F ; Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio	4.4.6	8.1.1 8.1.2	E.7	8
5.1	Descrizione						8.1
5.2	Processi relativi al cliente						8.2.1
5.3	Pianificazione delle operazioni		C.1 Lett C	4.3	6.1.1	D	8.1
5.3.1	Operazioni di terra						
5.3.2	Operazioni di bordo						
	a) Procedure e istruzioni						
	b) Valutazione dei rischi						
	c) Piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro						
5.4	Operazioni di caricazione						
5.5	Proprietà del cliente						8.5.3
Appendice 2	Processi di controllo						
Appendice 3	Valutazione dei rischi						

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
6	**GESTIONE DELLA NAVE E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI**	10					
6.1	Generalità						
6.1.2	Criteri						
6.1.3	Impianti critici	10.3					
6.1.4	Registrazioni						
6.2	Visite di classe e statutarie						
6.3	Ispezione da parte della Compagnia						
6.4	Forniture pezzi di rispetto e materiali						
6.5	Notifica della anomalie						

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
7	**PROCESSI AUSILIARI**	10					8.3
7.1	Acquisti				8.1.4		8.4
7.1.1	Valutazione dei fornitori						
	a) Descrizione						
	b) Casi specifici						
7.1.2	Dati d'acquisto						
7.1.3	Verifica dei prodotti e dei servizi acquistati						
7.2	Misurazioni degli equipaggiamenti						

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
8	**PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE**	8	Emergenza di primo soccorso	4.4.7	8.2	E.7	
8.1	Identificazione delle situazioni di emergenza	8.1					
8.2	Piani di emergenza						
8.3	Esercitazioni di emergenza	8.2					
8.3.1	Per il personale di bordo						
8.3.2	Per il personale degli uffici						
8.4	Organizzazione degli uffici in caso di emergenza	8.3					

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
9	**MONITORAGGIO E MISURAZIONI**	12, 10	C.1 Lett F –H- Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio ; C.4	4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3	9.1.1 9.1.2	E.7 F.1 - F.2 E.6	9.1
9.1	Descrizione						9.1.1
9.2	Programma Audit QSE della Compagnia	10.2.1	C.1 Lett F – H ; C.2	4.5.4	9.2.2	F.3	9.2
9.2.1	Realizzazione del programma Audit QSE						
	a) Audit QSE negli uffici						
	b) Audits QSE a bordo						
	c) Altri audit						
9.3	Ispezioni e perizie della Compagnia						
9.4	Ispezioni e perizie statutarie						
9.4.1	Perizie di classe e statutarie						
9.4.2	Ispezione da parte di autorità portuali (PSC) e Marpol						
9.5	Ispezioni da parte di clienti e di terzi						
	a) Perizie delle compagnie di assicurazione						
9.6	Self assessment e valutazione della gestione nave						
9.6.1	Monitoraggio dei processi e dei servizi						9.1.3
9.6.2	Monitoraggio delle performance ambientali						
9.6.3	Monitoraggio della sicurezza negli ambienti di lavoro		C.1 Lett F-H- Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio ; C.4	4.5.1	9.1.1	E.1	
9.6.4	Valutazione della soddisfazione del cliente e terzi						9.1.2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
10	**CONTROLLO DELLE NON CONFORMITA', INCIDENTI E SITUAZIONI PERICOLOSE**	9, 10	C.1 Lett A – F- G- Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio ; C.4	4.5.2	9.1.2	E.1 – E.6	10
10.1	Politica di investigazione degli incidenti e relativa rapportazione	9.1	C.1 Lett F; Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio ; C.4	4.5.3	10.1 10.2		10.1 10.2
10.1.1	Descrizione						
10.1.2	Obiettivo						
10.1.3	Traguardo						
10.1.4	Requisiti necessari per la rapportazione						
10.1.5	Analisi dell'incidente			4.5.3.1	10.2	F.2	
10.1.6	Analisi dell'infortunio/malattia professionale						
10.2	Identificazione e gestione delle non conformità		C.1 Lett A – B- Verifica, Valutazione, Gestione e Controllo del rischio	4.3.1	8.1.3	E.7	
10.2.1	Non conformità a terra						
10.2.2	Non conformità a bordo	10.2.2					
10.2.3	Richieste di clienti o terzi						

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ISM CODE	ART. 30 DGLS 81/08	OHSAS 18001	ISO 45001:2018	LINEE GUIDA INAIL	ISO 9001
11	**ANALISI DEI DATI E CONTINUO MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE**	9					10.3
11.1	Descrizione						
11.1.1	Analisi dei dati delle performance						
11.1.2	Analisi delle aree di gestione nave						
11.1.3	Analisi delle non conformità						
11.2	Azioni correttive	9.2, 10.2.3		4.5.3.2	10.2	F.1	10.2
11.2.1	A terra						
11.2.2	A bordo						
11.2.3	Fornitori						
11.2.4	Verifica dell'azione correttiva a seguito di incidente ed efficacia della valutazione						
11.3	Clienti e terzi						
11.4	Azioni preventive			4.5.3.2	10.2	F.1	
11.5	Continuo miglioramento						10.3
Appendice 4	Rappresentazioni grafiche di miglioramento						

PARTE SPECIALE V

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

PREMESSA

Con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito, "D.Lgs. 231/2007"), il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca le misure di esecuzione. L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio in materia.

In particolare, l'art. 63, co. 3, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25-*octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter e 648-ter-1* c.p.. Com'è noto la responsabilità amministrativa dell'ente per le fattispecie di reato in oggetto è limitata alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 – in vigore dal 1 gennaio 2015- il legislatore ha inserito nel codice penale, il reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648-ter-1.

L'art. 3 della sopra menzionata legge, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, ha comportato una modifica anche dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, imponendo alle società di adeguare i propri Modelli organizzativi.

Più di recente, il D.lgs. 8 novembre 2021 n.195 ha apportato delle modifiche ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In particolare, la riforma in esame ha previsto che possano essere configurati i reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 684 ter 1 c.p. qualora i beni oggetto delle condotte delittuose descritte da tali fattispecie incriminatrici siano il profitto o il provente, non più, soltanto, di delitti non colposi, ma anche di delitti colposi.

La sfera di punibilità in ordine a tali delitti è stata estesa anche ai reati di natura contravvenzionale.

In altre parole anche le contravvenzioni (purché punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) possono oggi costituire reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 – 648 ter.1 c.p.

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

- **Articolo 648 codice penale – Ricettazione**

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

La ricettazione è un reato di offesa contro il patrimonio, la cui oggettività giuridica si sostanzia nell'interesse di garantire il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

Con riferimento agli elementi costitutivi del reato, si precisa che:

- la condotta che assume rilievo nel reato di specie è quella avente ad oggetto l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto; è assolutamente irrilevante che la ricezione della cosa proveniente da delitto avvenga a titolo definitivo o temporaneo, gratuito od oneroso, essendo sufficiente il conseguimento di qualsiasi utilità, anche non patrimoniale;
- quanto all'elemento soggettivo del reato, per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla completa e precisa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e

  tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto; ed infatti, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato;
- la ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, 2° comma, c.p. non costituisce una autonoma ipotesi incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale che per essere rilevante deve comportare che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue.

- **Articolo 648 - *bis* - Riciclaggio**

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Con riferimento agli elementi costitutivi del reato, si precisa che:

- la fattispecie in oggetto pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotta del riciclaggio sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, risultando diretta in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni od altre utilità. In particolare, integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo ma anche a rendere difficile l'accertamento circa la provenienza del denaro, dei beni o altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere;

- quanto all'elemento soggettivo, questo è integrato dal dolo generico che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza dilettosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.

- **Articolo 648 - *ter* – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Il reato in esame si configura in capo a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 – *bis* del c.p., impegna in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La fattispecie in oggetto pur configurando un reato a forma libera al pari del reato di riciclaggio, richiede che la condotta del reimpiego sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, risultando diretta in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni od altre utilità.

Premesso che presupposto comune a tutte e tre le fattispecie previste dagli articoli 648, 648 – *bis* e 648 – *ter* del c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre,

le suddette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche finanziarie. Pertanto l'art. 648 – *ter* c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 – *bis* c.p. il quale a sua volta, lo è con l'art. 648 c.p..

Articolo 648-ter-1 Autoriciclaggio

L'art. 3 co. 5 legge 186/2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio anche nel catalogo dei reati di cui al D.lgs 231/01, la cui consumazione è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.
La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001.
Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.
Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

i) sia creata o si sia concorso a creare − attraverso un primo delitto − una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.
E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti, in grado di generare un profitto investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti categorie di reati:

a) i delitti contro il patrimonio;

b) i delitti contro la pubblica amministrazione;

c) i reati societari;

d) i delitti contro la fede pubblica;

e) i reati di criminalità organizzata;

f) i reati tributari /finanziari.

g) i reati ambientali

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore distinzione tra:

1. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verificazione. Fanno parte di tale categorie i reati sub b), c) e), ed f), g) in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del modello;

2. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappature, in considerazione della remota possibilità di verificazione dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta. Fanno parte di questa categoria i reati sub a)

3. reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto. Fanno parte di questa categoria i reati sub f) che non rientrano tra i reati presupposto 231

Sebbene non tutti i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

c) dichiarazione infedele;

d) omessa dichiarazione;

e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

f) occultamento o distruzione di documenti contabili;

g) omesso versamento di ritenute certificate;

h) omesso versamento di IVA;

i) indebita compensazione;

j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In tal senso è opportuno richiamare alcune casistiche di riferimento a titolo esemplificato e non esaustivo alla luce anche degli ultimi interventi giurisprudenziali che hanno anche esteso l'autoriciclaggio agli aspetti legati ai rapporti di lavoro ed alle conseguenze anche previdenziali. Casistica:

1) Al fine di chiarire e delimitare l'impatto del reato di autoriciclaggio all'interno del complesso dei reati tributari si voglia prendere in considerazione, a titolo esemplificativo, il reato di infedele dichiarazione. Commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi dichiarando un imponibile più basso e dando origine al reato tributario. Perché si realizzi il reato di autoriciclaggio sarà però necessario un ulteriore passaggio che consta nel fatto che, le somme risparmiate perché sottratte all'erario, vengono spostate su conti esteri ad esempio in un paese c.d. black list, realizzando così l'occultamento (presupposto della fattispecie di reato in oggetto), rendendo difficile la tracciabilità del provento che viene poi nuovamente inserito nella società tramite ad esempio operazioni di aumento di capitale. Quindi, anche il reato tributario deve essere considerato possibile reato presupposto dell'autoriciclaggio a condizione che al suddetto reato segua un occultamento/difficile tracciabilità del provento/risparmio che verrà poi reinvestito nell'azienda e a beneficio della stessa.
2) Un'altra casistica oggetto di recente Sentenza di Cassazione è quella che connota il reato di autoriciclaggio quando l'imprenditore costringe i dipendenti ad accettare buste paga più magre di quelle formalmente concordate e a lavorare per un orario superiore a quanto contrattualmente previsto. Non solo estorsione per l'imprenditore o il legale rappresentante ma a rispondere per autoriciclaggio è anche la società, sulla base del dlgs 231/2001, alla quale viene contestato l'avvenuto impiego nell'attività imprenditoriale del denaro frutto dell'estorsione continuata, in maniera tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delle somme. Nella fattispecie, l'autoriciclaggio per la società è stato rappresentanto nel

rastrellamento di liquidità attraverso l'attività di estorsione ai danni dei lavoratori (mancato versamento delle quattordicesime, degli anticipi versati solo formalmente, del corrispettivo dei permessi non goduti), destinata a pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero a favore dei venditori della società. In questo modo, fondi illeciti venivano reimmessi nel circuito aziendale, con un'azione elusiva dell'identificazione della provenienza illegale della provvista

2. PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI

L'analisi dei processi aziendali di Liberty Lines ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società tra quelle richiamate dal Decreto. Si deve tuttavia premettere come l'articolazione del reato di autoriciclaggio e l'interpretazione che ne ha dato la Suprema Corte con riferimento alla responsabilità ex D.lgs. 231/2001, porta a dover considerare la totalità delle attività aziendali come potenzialmente a rischio.
L'autorità giudiziaria, infatti, ha ritenuto che la responsabilità dell'Ente sussista quale che sia il reato "monte" della condotta di autoriciclaggio, estendo indirettamente la responsabilità a tutte le fattispecie del reato, ferma restando la loro idoneità a condotte consistenti nel celare la realtà delle operazioni aziendali (e dunque condotte fraudolente o in ogni caso idonei a celare flussi finanziari illeciti – es. frodi fiscali o restituzione "in nero" di denaro estorto a dipendenti o fornitori)

Pertanto i processi sensibili possono essere così riassunti:

A. Contratti di acquisto e/o di vendita di beni e servizi (con terze parti o infragruppo);
B. Transazioni finanziarie con terze parti o infragruppo;
C. Investimenti con terze parti o infragruppo.
D. Sponsorizzazioni
E. Gestione dei flussi finanziari con terze parti o interni (clienti, dipendenti, fornitori, terzi);
F. Operazioni straordinarie.
G. Gestione della fiscalità con particolare riferimento alle seguenti attività:
    i. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
    ii. predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
    iii. liquidazione delle imposte

Il profilo di rischio è relativo alla presenza di condotte volte a celare la costituzione di flussi finanziari illeciti (da e verso l'esterno o interno alla gestione aziendale nel caso dell'autoriciclaggio).

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata tracciabilità dei flussi finanziari e nella assenza di trasparenza e tracciabilità delle operazioni che sono alla base di tali flussi
- Assenza di meccanismi di segnalazione di eventuali richieste illecite da parte del personale aziendale

3. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

➢ Protocolli generici

Il sistema dei controlli interni così articolato, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito riportate:

V.I. Divieto a carico dei propri Organi Sociali, dei Destinatari, dei Dipendenti, e dei Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di:
- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

V.II. Obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;

V.III. Obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla predisposizione dei cedolini ed al pagamento delle spettanza al personale dipendente, ivi comprese le relative registrazioni

V.IV. Assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

V.V. Divieto di:
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.
- ricevere e effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di qualsiasi importo.

V.VI. Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite intese sia come cessioni di beni che come prestazioni di servizi la Società deve quindi dotarsi di un sistema che preveda:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

V.VII. Nel caso specifico, infine, si ritengono altresì ricompresi tra i protocolli generici anche i controlli che nel rispetto delle funzioni imposte dalla legge e dagli incarichi ricevuti, vengono eseguiti con regolarità dal Collegio Sindacale, dalla società di Revisione e dall'internal auditing, nonché le specifiche attestazioni che tali soggetti possono essere chiamati ad effettuare (ad esempio ai fini dell'utilizzabilità di crediti d'imposta.

PARTE SPECIALE VI

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di diritto di autore,

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies)

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

Delitti informatici

Appare opportuno premettere che il termine *"crimine informatico"* indica, in genere, **qualsiasi reato o violazione del codice civile o penale in cui il ricorso alla tecnologia informatica sia stato un fattore determinante per il compimento dell'azione criminosa**. In realtà è opportuno attuare una distinzione tra reati telematici "veri e propri", ovvero fattispecie impossibili da porre in essere senza l'ausilio delle tecnologie informatiche, ed i crimini così detti "tradizionali" o "convenzionali" in cui l'uso dello strumento informatico è solo un supporto *ad hoc* per il raggiungimento dello scopo.

I reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491*bis* c.p.).**

Se alcuna delle falsità previste dal capo III, Titolo VII[5] del c.p. riguarda un documento informatico[6] pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615*ter* c.p.).**

La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato è più gravemente punito:

- se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei

[5] Capo III - Della falsità in atti, Artt. 476 – 490:• Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.• Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.• Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.• Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.• Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.• Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.• Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.• Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.• Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.• Art. 485. Falsità in scrittura privata.• Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.• Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.• Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.• Art. 489. Uso di atto falso.• Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

[6] Il **documento informatico** è, secondo la definizione data dall'articolo 1 ,lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 ,il c.d Codice dell'Amministrazione Digitale, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sul punto, la relazione al disegno di legge originario (n. 2807) annota: *" [...]* in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'."

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
- Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Per commettere il reato è necessaria la violazione di idonee misure di sicurezza, pertanto si ritiene che debbano essere violati sistemi di "*introducing detection*" tali da impedire l'accesso *invito domino*, o quantomeno sistemi in grado identificare l'utente che abbia effettuato l'accesso. Integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico l'acceso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (cd *password*).

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, in quanto, l'art. 615*ter* c.p. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere causato da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

La permanenza non autorizzata consiste nel fatto che il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato non volontariamente in una zona protetta del sistema ma "vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".

L'accesso abusivo può concretizzarsi anche attraverso la detenzione o la diffusione *invito domino* di codici di accesso personali, tale fattispecie è stata espressamente prevista e punita dal legislatore all'art. 615*quater* c.p.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe accedere, utilizzando le credenziali di un altro utente, da questo cedutegli, ovvero illegittimamente carpite mediante inganno o raggiro, in un sistema informatico protetto al fine consultare o trattare in qualsivoglia maniera i dati in questo contenuti.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615*quater* c.p.)**

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe diffondere indebitamente, ovvero ottenere per mezzo di una condotta fraudolenta, i codici di accesso al sistema informatico di altri utilizzatori autorizzati, chiedendo in cambio dell'informazione riservata una somma di denaro o qualunque altra utilità per sé o per altri soggetti.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615*quinquies* c.p.)**

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe mettere a disposizione di terzi, o addirittura vendere, strumenti, apparecchiature o software di cui è in possesso, in grado di danneggiare i dati o i programmi contenuti e protetti in un sistema informatico al quale non si può accedere.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quater* c.p.)**

La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La norma punisce, altresì, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al precedente periodo.

I delitti dianzi descritti sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe con artifici e raggiri, eventualmente sfruttando l'area condivisa, riuscire a venire a conoscenza di comunicazioni o dati riservati ovvero interromperne il flusso.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quinquies* c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe posizionare registratori o strumenti per copiare o archiviare in una postazione informatica, comunicazioni, file o dati al fine di carpire comunicazioni inaccessibili e riservate.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il fatto è più grave se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema e si procede d'ufficio.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635*ter* c.p.)**

La norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi

pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Il reato è più grave se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635*quater* c.p.)**

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635*quinquies* c.p.)**

Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è più grave se:

- il danneggiamento di sistemi è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.
- e ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)**

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitti in violazione del diritto d'autore

- **Delitto previsto dall'articolo 171, primo comma, lettera a-bis) della L 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Il reato è più grave se commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Delitto previsto dall'articolo 171-bis della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e chiunque al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che uno dei Destinatari del Modello potrebbe duplicare un programma per elaboratore affinché sia utilizzato all'interno dell'azienda.

- **Delitto previsto dall'articolo 171-ter della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce chiunque a fine di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno.

- **Delitto previsto dall'articolo 171- septies della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

- **Delitto previsto dall'articolo 171- octies della L. 22/04/1941 n. 633.**

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,

utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 - in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti - è stato introdotto l'art. 25 octies.1 all'interno del D.l.vo. 231/01, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Tra i reati dallo stesso introdotti possono essere potenzialmente rilevanti:

- **Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento**

Tale fattispecie di reato si realizza qualora taluno, al fine di trarre un profitto per sé o altri, utilizza, senza esserne il titolare, una carta di credito o pagamento o altro strumento adibito al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e servizi. E' altresì esposto a responsabilità penale chi si rende autore della falsificazione o dell'alterazione di carte di credito o di pagamento, o strumenti analoghi, ovvero possiede, cede o acquista tali carte o documenti analoghi adibiti al prelievo che siano di provenienza illecita oppure falsificati o alterati nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Art. 640 ter c.p. - Frode informatica**

Il reato di frode informatica si configura con l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato; quindi, distratto dai suoi schemi predefiniti oppure con l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato sempre che tali condotte siano foriere di un ingiusto profitto per l'agente con altrui danno. Sono previsti degli aggravamenti di pena qualora il reato sia commesso a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'U.E. nonché nell'ipotesi in cui il fatto venga commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o mediante il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui.

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Il reato in esame punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita.

Tale fattispecie sanziona quindi tutte quelle condotte che realizzano una situazione di difformità tra la titolarità formale, meramente apparente, e la titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale purché tale difformità sia finalizzata a realizzare gli scopi illeciti previsti dall'art. 512 bis c.p.

L'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata.

Si tratta di un reato di pericolo in astratto che può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione, occorrendo però, ai fini della configurabilità del dolo specifico, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti.

2. PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI

L'analisi dei processi aziendali di Liberty Lines ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal Decreto, che nel caso specifico assumono valore trasversale rispetto a tutte le attività aziendali essendo relative alla gestione delle risorse informatiche ed ai dati, alle informazioni ed ai documenti che tramite le stesse sono veicolati o prodotti.

Si sottolinea che il sistema informatico costituisce una delle componenti essenziali del sistema dei controlli interni di cui la società si deve obbligatoriamente dotare, e che pertanto i rischi e le misure nel seguito descritti assumono valore con riferimento alle strategie di prevenzione di tutti i reati-presupposto rilevanti per la Società.

A. GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA SOCIETA' IVI COMPRESI L'INSTALLAZIONE, L'ACCESSO E L'UTILIZZO DI APPLICATIVI AZIENDALI

Con riferimento a tali attività i profili di rischio sono relativi a:

- Utilizzo delle risorse informatiche in assenza o violazione di regole predisposte dalla Società
- Utilizzo delle risorse informatiche finalizzato a modificare o in ogni caso falsare le informazioni riportate su sistemi informatici gestiti dalla Società, anche mediante affidamento a terzi
- Furto di credenziali di autenticazione o comunicazione delle stesse a terzi in assenza o violazione di regole predisposte dalla Società
- Installazione di applicativi in assenza dei necessari presupposti legali

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Assenza di policies per l'utilizzo dei sistemi informatici e delle risorse informatiche aziendali
- Assenza di credenziali di autenticazione accompagnate, dove necessario, da idonei privilegi di accesso/profili di autorizzazione
- Mancata corrispondenza tra credenziali e privilegi rilasciati e compiti e responsabilità previsti dal sistema dei controlli interni (sistema organizzativo e sistema procedurale)
- Assenza di controlli/limiti sulla possibilità di installare applicazioni (anche come assenza di distinzione tra utenti del sistema/strumento elettronico e amministratori del sistema/strumento elettronico)

- Assenza di controlli sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali (es. accesso ad internet, utilizzo delle PEC aziendali)

B. INSTALLAZIONE, ACCESSO ED UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI DI TERZI

Con riferimento a tali attività i profili di rischio sono relativi a:

- Introduzione o mantenimento abusivo in sistemi informatici riferibili a terzi (PPAA, gestori di attività di tipo pubblicistico, privati)
- Modifica o cancellazione/distruzione di informazioni/documenti residenti in banche dati/applicativi di terzi, in particolare quando mirata a falsare tali informazioni/documenti

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancata assegnazione a persone fisiche identificate delle credenziali di accesso ai sistemi di terzi, mancata differenziazione in ragione della presenza di più soggetti
- Mancata previsione di regole per l'utilizzo di tali risorse, con onere di rendicontazione periodica

C. PRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI AVENTI VALORE DI PROVA

Con riferimento a tali attività i profili di rischio sono relativi a:

- Modifica dal punto di vista logico ("TAG") e dei contenuti ("wording") di un documento informatico avente valore di prova nella creazione del documento o al momento dell'utilizzo

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Mancato inventario e controllo sulla disponibilità degli strumenti e dei dispositivi finalizzati a garantire a documenti e comunicazioni valore di prova legale (firma digitale, certificati digitali, PEC)
- Mancanza di tracciabilità sull'effettivo utilizzo di tali strumenti e dispositivi

D. GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Con riferimento a tali attività i profili di rischio sono relativi a:

- Incassi per biglietti mai emessi o per numero di biglietti diverso da quello richiesto
- Incassi ripetuti non dovuti

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Assenza di una procedura relativa alla gestione degli incassi con strumenti elettronici
- Assenza di procedure per la rilevazione delle anomalie e la gestione delle eventuali segnalazioni dell'utenza

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

➢ Protocolli generici

Al fine di mitigare il rischio, la Società si dota di un sistema di regole finalizzato a fissare gli obbiettivi cui il sistema dei controlli di interni dovrà conformarsi al fine di perseguire le specifiche finalità di prevenzione degli illeciti previste dal D.lgs. 231/2001.

- Il sistema organizzativo deve prevedere la formalizzazione dei privilegi di accesso sia con riferimento ai sistemi informatici che con riferimento a specifici risorse e dispositivi informatici
- Il sistema procedurale deve prevedere procedure relative alla gestione dei sistemi informativi con regole differenziate tra amministratori del sistema e utenti/operatori del sistema
- Il sistema informatico deve prevedere un sistema di autorizzazioni e di tracciabilità delle operazioni svolte (c.d. log di accesso) tali da garantire che le operazioni descritte si svolgano con le medesime modalità descritte dal sistema procedurale, ivi incluso il rispetto delle competenze e delle linee di riporto gerarchico previsti dal sistema organizzativo; visto quanto sopra e la specificità che queste regole assumono con riferimento alla prevenzione dei reati informatici, per gli Amministratori di sistema dovranno essere previsti percorsi rafforzati di monitoraggio delle attività svolte al fine di prevenire

l'abuso della loro qualità sia in termini di controllo sugli utenti del sistema che di creazione delle condizioni per l'elusione delle procedure formalizzate.

Il sistema dei controlli interni, così articolato, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito riportate:

VI.I. A livello generale, deve essere garantita la piena conoscibilità del Modello di organizzazione a tutti i livelli gerarchici, da intendersi anche come conoscenza delle procedure da seguire e come divieto di svolgere le attività oggetto di regolazione in assenza di specifica autorizzazione o di espressa previsione dei relativi compiti nella job description e/o nelle procedure

VI.II. Divieto di utilizzo delle risorse informatiche in assenza o in violazione delle autorizzazioni ricevute, con obbligo di segnalare eventuali situazioni in cui vi sia divergenza tra compiti e responsabilità e concreta disponibilità delle risorse informatiche

VI.III. Previsione di strumenti (es. tabelle, report) in grado di rendicontare in tempo reale i nominativi di amministratori di sistema e utilizzatori/operatori del sistema ed i loro profili di autorizzazione/privilegi di accesso

VI.IV. Assegnazione formalizzata ed univoca delle credenziali di autenticazione per l'accesso a portali o applicativi di terzi (es. on line banking, Agenzia Entrate, Committenza), sempre in coerenza con le mansioni rivestite

VI.V. Assegnazione formalizzata ed univoca degli strumenti e dispositivi atti a dare valore di prova a comunicazioni e documenti (es. firma digitale, certificati digitali, PEC), con onere di rendicontazione periodica

VI.VI. Divieto di assegnare privilegi di amministratore di sistema (anche di singoli strumenti elettronici) in assenza di decisione motivata ed autorizzazione dell'Organo Dirigente o soggetto con apposita delega

PARTE SPECIALE VII

Reati ambientali

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

Il D.Lgs. 121/2011 ha recepito nell'ordinamento italiano le direttive europee in materia di tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE) e di inquinamento provocato dalle navi 2009/123/CE) oltre a modificare il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali, parte dei quali sono stati inseriti nel'art. 25 undecies del D.Lgs 231/01 come reati presupposto.

I reati previsti dal Codice Penale (introdotti nel Codice penale dall'art. 1 del D. Lgs. 121/2011 e dalla L. 68/2015):

- **Inquinamento ambientale (452 – bis c.p e art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01).**

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis c.p., è reato di danno, caratterizzato da due possibili eventi:

Il "Deterioramento" che consiste in una "riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole"

La "compromissione" che consiste in uno "squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare".)Cassazione penale, sez. III, 06/07/2017, n. 52436).

- **- Disastro Ambientale (452 – quater c.p. art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01))**

Al di fuori dai casi di crollo di costruzione o altri disastri dolosi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

A differenza di quanto previsto dall'art. 434 c.p. che tutela la pubblica incolumità, il reato di disastro ambientale di cui all'articolo 452-quater del codice penale ha, quale oggetto di tutela, l'integrità dell'ambiente.

Inoltre, quale ulteriore differenza, vi è il fatto che nei reati contro l'incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone e il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che semmai viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema. (Cassazione penale, sez. III, 18/06/2018, n. 29901).

- **Delitti colposi contro l'ambiente (452 – quinquies c.p. art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)**

Il reato in oggetto prevede pene più lievi qualora le fattispecie di cui agli artt 452 bis e 452 quater siano commessi con colpa. Un ulteriore diminuzione di pena è prevista se dalla condotta colposa derivi solamente il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 – sexies c.p.)**

Commette il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena prevista è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ed è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- **Circostanze Aggravanti (452 – octies c.p. art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01))**

Sono previste circostanze aggravanti se le condotte di cui sopra sono commesse in associazione per delinquere sia semplice che di tipo mafioso;

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.)**

Rimangono fuori dalla condotta costituente reato i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – bis c.p.**

Ai fini della configurabilità del reato in oggetto va evidenziato che la nozione di "aree naturali protette" è più ampia di quella comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone a protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette.

- **Divieto di abbandono (art. 192 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,

decorso il quale precede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Dalla lettura di tale norma emerge che la responsabilità della società è collegata alla commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo di cui all'art. 192 comma 4 D.Lgd. 152/2006.

Tale fattispecie di reato non è espressamente richiamata dall'art. 25 undecies, ma ugualmente da ritenersi reato presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 in quanto espressamente previsto dalla legge regolatrice. Ancorché si tratti di fattispecie di fatto disapplicata avendo una formulazione eccessivamente generica, come tale dunque fortemente criticata perchè potenzialmente in violazione del principio di tassatività, si ritiene comunque opportuno richiamarla in questa sede.

Con riferimento a tale reato, infatti, la norma dispone che chiunque violi il relativo divieto è tenuta a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti a procedere alla rimozione o smaltimento di rifiuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 231/2001.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(omissis)5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis) Tale ipotesi di reato, che può essere commesso da chiunque, si configura ogni qualvolta qualcuno gestisce i rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento, deposito) senza le necessarie autorizzazioni.

- **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis) Tale ipotesi di reato si configura ogni qual volta si tratti di rifiuti pericolosi e ogni qual volta vengano fornite false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti. Tale reato punisce, altresì, chi dovesse far uso durante il trasporto di un falso certificato.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 259/93 costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al regolamento, o
- effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate ai sensi del presente regolamento, o
- effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con pin operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(omissis) Tale delitto è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- **Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi

del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità previsti dalla vigente normativa.

- **Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, 6 punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, 6 punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e punito con 1'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis) Scarichi di acque reflue industriali	Si tratta di qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali
Residui prodotti dalla nave	I rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV,V della MARPOL 73/78 nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della MARPOL 73/78

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetate selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Specie animali o vegetali selvatiche protette	Sono quelle indicate nell'all. IV della direttiva 92/43/CE in base al quale sono comprese le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa
Stato di conservazione di una specie	E l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un silo protetto (art. 733 his c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per *"habitat all'interno di un sito protetto"* si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

La sua natura contravvenzionale non richiede per la sua integrazione che la condotta sia accompagnata da dolo bastando la semplice "colpa".

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992 n. 150)**

ART. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificate o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate degli esemplari specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera 17), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(omissis) Tale norma punisce chiunque "in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie delicate nell'Allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: (...) f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione". Si tratta di una norma incriminatrice a più fattispecie che stanno tra loro in un rapporto tale per cui integra un'unica violazione tanto la realizzazione di una sola quanto la realizzazione di una pluralità di esse quando l'unicità dell'oggetto materiale, le circostanze di tempo e luogo e l'intento dell'agente, le facciano ritenere riconducibili ad unità. Anche le condotte di detenzione, esposizione e cessioni di esemplari di specie protette - in relazione alle quali none è testualmente

previsto il dolo specifico - per essere penalmente punibili, devono essere connotate da tale elemento soggettivo, alternativamente consistente in scopo di lucro, fine vendita o fine commerciale

Esemplare	Qualsiasi animale vivo o motto e qualsiasi parte di esso

ART. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 -maggio 1997, e successive modificazioni e, nel case di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

(omissis) L'offerta in vendita di prodotti derivati, ottenuti da esemplari, o parti di essi, appartenenti a specie protette, integra il reato previsto dall'art. 2, comma primo, Lett. f) della L. 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto l'"esernplare", oggetto di tutela penale, non e soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, - nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626182 (e successive modd. ed integr.), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta, o da qualsiasi altra circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie ART. 3 BIS. 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed 1), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di use di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

ART. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, 6 vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica

(omissis)4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

- **Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(omissis) Sostanze inquinanti	Idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa

- **Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 ("Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1)), o causare lo sversamento di dette sostanze") sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi pin gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

2. PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI

Le norme richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto mirano a prevenire il "danno ambientale", inteso ex art.

300 del T.U. dell' Ambiente[7] come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
Pertanto sono sicuramente identificabili come sensibili le attività che possono avere potenziale impatto su corpi ricettivi quali acqua, aria, suolo e sottosuolo.
Tali attività possono essere ripartite per una migliore analisi e successiva identificazione dei protocolli per mitigare il rischio, tra quelle attinenti la navigazione e quelle attinenti il cantiere.

A. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI NAVIGAZIONE

In relazione alle attività riguardanti la navigazione, settore peraltro caratterizzato dalla presenza di norme speciali, anche con rilevanza in materia ambientale, i profili di rischio sono relativi a:

- Attività di comando delle navi;
- Attività di manutenzione delle navi;
- Gestione dei rifiuti a bordo delle navi;
- Gestione dei rifiuti e del materiale inquinante presso i siti a terra;
- Gestione degli idrocarburi a bordo delle navi e nelle operazioni di carico e scarico;
- Gestione dei materiali dannosi per l'ozono a bordo delle navi;
- Gestione delle acque oleose di sentina e morchie a bordo delle navi;
- Gestione delle emissioni in atmosfera e fumi a bordo delle navi.

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Assenza di una valutazione degli aspetti ambientali rilevanti e dei potenziali impatti dell'attività sui corpi recettori
- Mancato aggiornamento e/o mancata applicazione del Safety Management Manual
- Mancanza di sistemi di monitoraggio della quantità di rifiuti prodotti e dei relativi tempi di conservazione

B. GESTIONE DEL CANTIERE

In relazione alle attività riguardanti la gestione del cantiere, i profili di rischio sono relativi a:

- Gestione dell'attività di produzione, conservazione e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti

[7] Secondo l'art. 300 del T.U. dell'Ambiente è punito qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

- Gestione delle attività di monitoraggio dei reflui di processo

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Assenza di una valutazione degli aspetti ambientali rilevanti e dei potenziali impatti dell'attività sui corpi recettori
- Mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione alla realizzazione del cantiere e/o alla modifica del layout dello stesso, nonché in relazione ad emissioni in atmosfera e scarichi industriali
- Mancanza di sistemi di monitoraggio della quantità di rifiuti prodotti e dei relativi tempi di conservazione

3. PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

➢ Protocolli generici

A. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI NAVIGAZIONE

Con riferimento alla prevenzione dei reati ambientali, l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) rappresenta un indicatore dell'esistenza di un adeguato sistema dei controlli interni, pur non esistendo in questo caso la sovrapposizione giuridica tra requisiti del Modello 231 e norme tecniche prevista dall'art. 30 D.lgs. 81/2008 in relazione ai reati-presupposto in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel caso della Liberty Lines l'esistenza di un SGA può essere rinvenuta nella presenza degli strumenti di seguito descritti, che affrontano anche gli aspetti ambientali significativi e che sono oggetto di certificazione da parte di Enti terzi:

- il SafetyManagement Manual (SMM) relativo agli standard minimi di gestione ed alle relative procedure che è conforme alla IMO Resolution 741(18):"GuideLines on Management for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention";
- lo Ship Oil Pollution and Emergency Plan (SOPE) conforme ai requisiti MARPOL 1973, regola 26 allegato I, come successivamente modificati relativo ad ogni nave della flotta.

I riferimenti di dettaglio possono essere rinvenuti nella Matrice riportata nella Parte Speciale IV relativa ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.

La stessa da evidenza delle procedure operative nonché del sistema finalizzato a verificare con continuità l'effettivo ed efficace funzionamento del sistema di gestione previsto dal Safety Management Manual ed a fornire gli elementi atti a correggerlo e/o migliorarlo.

B. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CANTIERE

Con riferimento alle attività del Cantiere, la Società si è impegnata ad attivare un sistema di procedure atto a prevenire la commissione dei reati ambientali nell'ambito delle proprie attività a rischio.

In particolare la Società si dota di procedure relative a:

- Applicazione e tenuta sotto controllo degli adempimenti e delle prescrizioni relative ai processi autorizzatori da parte di PPAA necessari per lo svolgimento delle attività e per la tenuta in esercizio degli impianti sensibili (gestione reflui di processo, immissioni in atmosfera)
- Procedura relativa alla gestione di eventuali sversamenti, con prescrizioni specifiche e differenziate in ragione della tipologia e della magnitudo dello sversamento
- Procedure per la tenuta sotto controllo della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti e in attesa di avvio a smaltimento o recupero
- Procedura per la gestione dei trasporti dei rifiuti prodotti finalizzati ad avvio a smaltimento o recupero che comprende specifici controlli sull'esistenza delle autorizzazioni in capo agli automezzi inviati dal fornitore.

Anche nel caso delle attività del Cantiere, trovano applicazione le norme previste dal SGSL secondo lo standard BS OHSAS 18001, con particolare riferimento alla manipolazione degli agenti inquinanti.

PARTE SPECIALE VIII

Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)

1. I REATI RICHIAMATI DAL DECRETO E LA RELATIVA MODALITÀ DI COMMISSIONE

- **Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera

violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo

precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3. PROCESSI SENSIBILI E RISCHI POTENZIALI

L'analisi dei processi aziendali di Liberty Lines ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.

A. Gestione del ciclo passivo e relativa acquisizione in contabilità delle fatture
B. Processo di redazione del bilancio e di riconciliazione dei dati di bilancio con i dati dichiarativi IVA e Unico Società di Capitali
C. Tenuta della contabilità
D. Operazioni societarie

Per tutte le attività sensibili sopra descritte, i profili di rischio sono relativi a:

- In generale, esistenza di documentazione extracontabile o in ogni caso non riconducibile ad archivi strutturati di informazioni e documenti conformi alle procedure ed alle indicazioni fornite dalla Società
- Esistenza di operazioni passive
    1. oggettivamente inesistenti
    2. soggettivamente insistenti (sovraffatturazione)
    3. operazioni soggettivamente inesistenti, in particolare tra soggetti diversi da quelli formalizzati
- Esistenza di operazioni con soggetti privi dei requisiti per lo svolgimento dell'attività contrattualizzata
- Esistenza di operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero riferite a soggetti fittiziamente interposti
- Approvazione di operazioni volte a depauperare il patrimonio della Società
- Falsa esposizione di informazioni nei rapporti con le autorità pubbliche aventi compiti verificatori ed ispettivi

Indicatori di anomalia valutabili anche ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza sono riscontrabili in:

- Assenza di riscontri documentali circa le operazioni svolte dall'area amministrativo contabile o esistenza di documentazione non riferibile a insiemi strutturati e preventivamente identificati dalla Società
- Presenza di operazioni non riferibili al business aziendale o con fornitori non in possesso dei requisiti minimi atti a garantire l'effettiva operatività e l'effettiva fornitura di prodotti o servizi
- Assenza di richiami alle metodologie di valutazione utilizzate, in particolare quando siano disponibili norme OIC o principi contabili internazionali, in particolare con riferimento alle variazioni in aumento ed i diminuzione
- Assenza di flussi preliminari all'approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, a garanzia della piena conoscibilità del processo di formazione del bilancio
- Assenza di tracciabilità e motivazione di qualsiasi atto che comporti al disponibilità di rilevanti asset aziendali

4. I PROTOCOLLI PER MITIGARE IL RISCHIO

Tutte le attività a rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali, generici e specifici, di cui al presente Modello.

➢ Protocolli generici

Il sistema dei controlli interni dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito riportate.

VIII.I. Attivazione di specifiche procedure di "analisi di controparte" in relazione alla dismissione degli asset aziendali

VIII.II. Deve essere presente ed applicato un sistema di qualificazione dei fornitori con la previsione di procedure differenziate sulla base della sensibilità del fornitore e/o della fornitura acquisita

VIII.III. Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti

VIII.IV. Nel quadro della definizione del funzionigramma, la Società deve dotarsi di strumenti per la valutazione della congruità qualitativa e quantitativa delle risorse umane, da utilizzare sia ai fini della valutazione circa la capacità di erogare i servizi contrattualizzati e di svolgere le attività aziendali che ai fini della valutazione sull'opportunità di assumere nuovo personale

VIII.V. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali

VIII.VI. Redigere il bilancio annuale d'esercizio della società e delle società ad essa controllate e/o collegate secondo i criteri previsti dal codice civile, dai principi contabili nazionali elaborati dall'OIC e/o internazionali (IAS) ove ne ricorrano i presupposti;

PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

I Principi di comportamento specifici consistono in concreti procedure e presidi già presenti o per i quali la Liberty Lines si impegna all'adozione secondo una precisa programmazione.

Tali presidi e procedure sono finalizzati a garantire l'osservanza dei protocolli generici previsti dalle Parti Speciali riferite ai reati-presupposto rilevanti tra quelli previsti dal D.lgs. 231/2001.

I Principi di controllo specifici sono strutturati con riferimento alle attività aziendali ed ai relativi processi sensibili, ivi comprese le attività di supporto nonché i processi trasversali quali la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale.

Costituiscono pertanto principi di controllo specifici i seguenti presidi e sistemi procedurali preesistenti al Modello 231 e dallo stesso richiamati:

- Codice Etico
- Organigramma ufficiale aggiornato e relativi mansionari
- Sistema di gestione secondo lo standard ISM CODE contenente al suo interno il Safety Management Manual (SMM)
- Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo lo standard BS OHSAS 18001

Costituiscono inoltre principi di controllo le procedure "231-Specifiche" riportate nella seguente matrice di raccordo, nella quale sono indicati:

- La procedura esistente o da implementare
- Per le procedure da implementare, la relativa programmazione
- I Principi di controllo generici di cui la procedura costituisce implementazione
- I reati presupposto che la cui commissione la procedura intende prevenire.

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
01.RAPPORTI CON PPAA	La procedura disciplina le modalità con cui la Società identifica i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con PPAA e ne monitora i comportamenti	I.II Divieto di intrattenere rapporti in via "informale" con PPAA committenti ed interlocutrici: ogni comunicazione deve avvenire via posta elettronica certificata e in caso di riunioni deve essere sempre redatto apposito verbale. Alle riunioni devono essere presenti almeno due rappresentanti della Società in possesso di specifica delega; il numero di presenti può essere ridotto a uno solo a seguito di motivato provvedimento del legale rappresentante. Dove la PPAA non acconsenta alla redazione di verbale scritto deve essere tempestivamente inviata segnalazione all'OdV; in ogni caso i soggetti muniti di procura o delega con valore generale (più operazioni della stessa specie) relazionano il CdA con cadenza mensile. La Società identifica la funzione onerata dalla verifica della pubblicazione dei relativi documenti (es. verbali, FAQ, determine), dove previsto da norme di legge o dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dalle PPAA interlocutrice.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI SOCIETARI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
		I.IV Divieto di utilizzare canali diretti per tutte quelle attività che possano essere istituzionalmente svolte dall'associazione datoriale di riferimento.	
		II.V Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate e pertanto è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.	
		III.II Divieto di intrattenere rapporti in via "informale" con PPAA committenti ed interlocutrici: ogni comunicazione deve avvenire via posta elettronica certificata e in caso di riunioni deve essere sempre redatto apposito verbale. Alle riunioni devono essere presenti almeno due rappresentanti della Società in possesso di specifica delega; il numero di presenti può essere ridotto a uno solo a seguito di motivato provvedimento del legale rappresentante. Dove la PPAA non acconsenta alla redazione di verbale scritto deve essere tempestivamente inviata segnalazione all'OdV; in ogni caso i soggetti muniti di procura o delega con valore generale (più operazioni della stessa specie) relazionano il CdA con cadenza mensile. La Società identifica la funzione onerata dalla verifica della pubblicazione dei relativi documenti (es. verbali, FAQ, determine), dove previsto da norme di legge o dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dalle PPAA interlocutrice.	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
02.PARTECIPAZIONE A GARE PPAA	La procedura disciplina le modalità con cui la Società gestisce la valutazione e conseguente partecipazione a gare di PPAA, garantendo la trasparenza dei rapporti e verificando i comportamenti tenuti dalle PPAA interlocutrici	I.V Nella fase antecedente l'affidamento di commesse, è necessario prevedere la costituzione di specifici fascicoli per ogni commessa oggetto di valutazione, che riportino in apposita check-list i requisiti necessari e apposita scheda per ogni requisito. I fascicoli sono costituiti sia in formato elettronico che in formato cartaceo. I fascicoli contengo anche una valutazione di compatibilità dei bandi rispetto alle Linee Guida ANAC ed agli schemi standard/clausole standard da essa predisposti. Vengono definiti in forma scritta i soggetti autorizzati ad operare su tali fascicoli e gli stessi vengono adeguatamente istruiti sulle regole da seguire.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
		I.XII Nel quadro della definizione del funzionigramma, la Società deve dotarsi di strumenti per la valutazione della congruità qualitativa e quantitativa delle risorse umane, da utilizzare sia ai fini della valutazione circa la capacità di erogare i servizi contrattualizzati e di svolgere le attività aziendali che ai fini della valutazione sull'opportunità di assumere nuovo personale	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
03.APPALTI PUBBLICI	La procedura disciplina le modalità per la gestione degli appalti pubblici finalizzata a garantire la trasparenza dei flussi comunicativi e l'adempimento delle prestazioni richieste dai singoli committenti	I.VII Nella fase successiva all'affidamento, è necessario attivare sistemi di alert automatizzati che permettano di segnalare, internamente e – dove necessario – alle PPAA committenti il verificarsi o la prossimità di eventi critici quali scostamenti rispetto alla programmazione e scadenze contrattuali. Il tutto da attivarsi tramite "cruscotti" informatici per singola commessa, anche nel quadro dei gestionali ERP in uso. Vengono definiti in forma scritta i soggetti autorizzati ad operare e gli stessi vengono adeguatamente istruiti sulle regole da seguire.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
		I.VIII Procedure rafforzate, anche tramite acquisizione di pareri esterni, in relazione alle proroghe degli affidamenti ed alle variazioni contrattuali anche quando proposte dalle PPAA committenti	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
04.FINANZIAMENTI PUBBLICI	La procedura disciplina le modalità per la gestione gestione e l'utilizzo di finanziamenti pubblici a bando, a sportello ed automatici	I.IX Per ogni incentivo o bando per l'accesso a risorse pubbliche deve essere costituito apposito fascicolo. Le relative procedure devono prevedere annotazione sul gestionale in uso dell'utilizzo di una fattura passiva o dei costi per personale nel quadro di progetti finanziati al fine di evitare utilizzi su più progetti/incentivi	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
		V.V.III Divieto di richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;	REATI DI RICLAGGIO, REIMPIEGO, AUTORICICLAGGIO

05.ANALISI DI CONTROPARTE	La procedura è finalizzata a verificare la presenza in capo ai soggetti con cui la Società si relaziona dei requisiti di tipo formale ed etico e dell'effettivo ruolo che tali soggetti svolgono	I.VI Attivazione di specifiche procedure di “analisi di controparte” preliminarmente alla stipula di accordi di partnership e/o alla partecipazione a bandi in forma associata	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA REATI TRIBUTARI
		III.III Attivazione di specifiche procedure di “analisi di controparte” preliminarmente alla stipula di accordi di partnership e/o alla partecipazione a bandi in forma associata	
		VIII.I Attivazione di specifiche procedure di “analisi di controparte” in relazione alla dismissione degli asset aziendali	

06.BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE	La procedura è finalizzata ad una corretta programmazione delle risorse aziendali che sia in grado di guidare le singole attività con particolare riferimento ad approvvigionamenti e personale	I.XI Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA REATI TRIBUTARI
		I.XII Nel quadro della definizione del funzionigramma, la Società deve dotarsi di strumenti per la valutazione della congruità qualitativa e quantitativa delle risorse umane, da utilizzare sia ai fini della valutazione circa la capacità di erogare i servizi contrattualizzati e di svolgere le attività aziendali che ai fini della valutazione sull’opportunità di assumere nuovo personale	
		III.V Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti	
		III.VI Nel quadro della definizione del funzionigramma, la Società deve dotarsi di strumenti per la valutazione della congruità qualitativa e quantitativa delle risorse umane, da utilizzare sia ai fini della valutazione circa la capacità di erogare i servizi contrattualizzati e di svolgere le attività aziendali che ai fini della valutazione sull’opportunità di assumere nuovo personale	
		VIII.III Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti	

07.CICLO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE	La procedura è finalizzata a garantire la correttezza del processo di formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, nonché della trasparente comunicazione delle informazioni agli stakeholders	I.IX Per ogni incentivo o bando per l'accesso a risorse pubbliche deve essere costituito apposito fascicolo. Le relative procedure devono prevedere annotazione sul gestionale in uso dell'utilizzo di una fattura passiva o dei costi per personale nel quadro di progetti finanziati al fine di evitare utilizzi su più progetti/incentivi	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI INFORMATICI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA REATI DI RICICLAGGIO E REIMPIEGO, AUTORICICLAGGIO REATI TRIBUTARI
		II.I Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.	
		II.II Redigere il bilancio annuale d'esercizio della società e delle società ad essa controlate e/o collegate secondo i criteri previsti dal codice civile, dai principi contabili nazionali elaborati dall'OIC e/o internazionali (IAS) ove ne ricorrano i presupposti;	
		II.III Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.	
		II.IV Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.	
		II.V Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate e pertanto è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.	
		V.II Obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;	
		V.IV Assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.	
		V.V.I Divieto di erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;	
		V.V.II Divieto di omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;	
		V.V.IV Divieto di accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;	
		V.VI Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite intese sia come cessioni di beni che come prestazioni di servizi la Società deve quindi dotarsi di un sistema che preveda…	
		V.VII Nel caso specifico, infine, si ritengono altresì ricompresi tra i protocolli generici anche i controlli che nel rispetto delle funzioni imposte dalla legge e dagli incarichi ricevuti, vengono eseguiti con regolarità dal Collegio Sindacale, dalla società di Revisione e dall'internal auditing, nonché le specifiche attestazioni che tali soggetti possono essere chiamati ad effettuare (ad esempio ai fini dell'utilizzabilità di crediti d'imposta.	
		VI.IV Assegnazione formalizzata ed univoca delle credenziali di autenticazione per l'accesso a portali o applicativi di terzi (es. on line banking, Agenzia Entrate, Committenza), sempre in coerenza con le mansioni rivestite	
		VI.V Assegnazione formalizzata ed univoca degli strumenti e dispositivi atti a dare valore di prova a comunicazioni e documenti (es. firma digitale, certificati digitali, PEC), con onere di rendicontazione periodica	
		VIII.V Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali	
		VIII.VI Redigere il bilancio annuale d'esercizio della società e delle società ad essa controllate e/o collegate secondo i criteri previsti dal codice civile, dai principi contabili nazionali elaborati dall'OIC e/o internazionali (IAS) ove ne ricorrano i presupposti;	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
08.FLUSSI FINANZIARI	La procedura disciplina l'utilizzo degli strumenti di pagamento, e in quanto tale si pone anche come presidio trasversale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001	V.V.VI Divieto di ricevere e effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di qualsiasi importo.	TUTTI I REATI

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
09.APPROVVIGIONAMENTI	La procedura disciplina la gestione dei fornitori - in coerenza con la programmazione - dalla fase di qualificazione e di identificazione degli interlocutori fino alla ricezione del prodotto/servizio	I.X Deve essere presente ed applicato un sistema di qualificazione dei fornitori con la previsione di procedure differenziate sulla base della sensibilità del fornitore e/o della fornitura acquisita	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA REATI TRIBUTARI
		I.XI Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti	
		III.IV Deve essere presente ed applicato un sistema di qualificazione dei fornitori con la previsione di procedure differenziate sulla base della sensibilità del fornitore e/o della fornitura acquisita	
		III.V Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti	
		VIII.II.Deve essere presente ed applicato un sistema di qualificazione dei fornitori con la previsione di procedure differenziate sulla base della sensibilità del fornitore e/o della fornitura acquisita	
		VIII.I Devono essere presenti ed applicate procedure per la selezione e la gestione delle forniture, ivi compresa la programmazione degli acquisiti ed un sistema di analisi degli eventuali scostamenti	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
10.SELEZIONE E ASSUNZIONE PERSONALE	La procedura disciplina l'apertura di posizioni lavorative - in coerenza con la programmazione - e le modalità di selezione e verifica sul personale	I.XIII Devono essere presenti procedure relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, sempre in coerenza con la programmazione	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
		III.VII Devono essere presenti procedure relative alla selezione, assunzione e gestione del personale, sempre in coerenza con la programmazione	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
11.ELABORAZIONE CEDOLINI E PAGAMENTO RETRIBUZIONI	La procedura descrive le modalità per la rilevazione delle informazioni relative alla prestazione lavorativa e l'elaborazione delle stesse finalizzata alla gestione dei cedolini, ivi comprese le attività eventualmente esternalizzate	V.III Obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla predisposizione dei cedolini ed al pagamento delle spettanza al personale dipendente, ivi comprese le relative registrazioni	REATI DI RICLAGGIO, REIMPIEGO, AUTORICICLAGGIO

12.SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI, SCONTI E LIBERALITA'	La procedura descrive le modalità per la programmazione, in coerenza con il budget e le norme applicabili, e l'assegnazione di omaggi, sconti e liberalità	I.III Divieto di riconoscere a pubblici funzionari qualsiasi tipo di utilità, anche di modico importo o nella forma di sconti e omaggi. La Società definisce specifiche procedure per la gestione di eventuali omaggi e carte sconto destinati a viaggiatori in possesso di specifiche caratteristiche, in modo da evitare che gli stessi non comportino l'attribuzione di specifici e personalizzati vantaggi in capo a pubblici funzionari.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI DI RICLAGGIO, REIMPIEGO, AUTORICICLAGGIO REATI TRIBUTARI
		V.V.V. Divieto di riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
13.FORMAZIONE RISORSE UMANE	La procedura, in coerenza con le previsioni della Parte Generale, è finalizzata a garantire la conoscenza e la piena consapevolezza dei contenuti del Modello 231, tramite la programmazione di interventi formativi e la verifica dell'apprendimento on the job, coordinandosi con le attività di vigilanza dell'OdV	I.I A livello generale, deve essere garantita la piena conoscibilità del Modello di organizzazione a tutti i livelli gerarchici, da intendersi anche come conoscenza delle procedure da seguire e come divieto di svolgere le attività oggetto di regolazione in assenza di specifica autorizzazione o di espressa previsione dei relativi compiti nella job description e/o nelle procedure	TUTTI I REATI
		III.I A livello generale, deve essere garantita la piena conoscibilità del Modello di organizzazione a tutti i livelli gerarchici, da intendersi anche come conoscenza delle procedure da seguire e come divieto di svolgere le attività oggetto di regolazione in assenza di specifica autorizzazione o di espressa previsione dei relativi compiti nella job description e/o nelle procedure	
		V.I Divieto a carico dei propri Organi Sociali, dei Destinatari, dei Dipendenti, e dei Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di: porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.	
		VI.I A livello generale, deve essere garantita la piena conoscibilità del Modello di organizzazione a tutti i livelli gerarchici, da intendersi anche come conoscenza delle procedure da seguire e come divieto di svolgere le attività oggetto di regolazione in assenza di specifica autorizzazione o di espressa previsione dei relativi compiti nella job description e/o nelle procedure	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
14.SISTEMI INFORMATIVI	La procedura è finalizzata a garantire la presenza di adeguati livelli di sicurezza e tracciabilità delle operazioni svolte e la coerenza dei sistemi informativi rispetto alle altre componenti del sistema dei controlli interni	VI.II Divieto di utilizzo delle risorse informatiche in assenza o in violazione delle autorizzazioni ricevute, con obbligo di segnalare eventuali situazioni in cui vi sia divergenza tra compiti e responsabilità e concreta disponibilità delle risorse informatiche	TUTTI I REATI
		VI.III Previsione di strumenti (es. tabelle, report) in grado di rendicontare in tempo reale i nominativi di amministratori di sistema e utilizzatori/operatori del sistema ed i loro profili di autorizzazione/privilegi di accesso	
		VI.VI Divieto di assegnare privilegi di amministratore di sistema (anche di singoli strumenti elettronici) in assenza di decisione motivata ed autorizzazione dell'Organo Dirigente o soggetto con apposita delega	

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI TRIBUTARI
24. REATI TRIBUTARI	La procedura è finalizzata a fornire indicazini di raccordo per la prevenzione dei reati tributari	Tutti i protocolli di cui alla Parte VIII	REATI TRIBUTARI

PROCEDURA	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO/PRINCIPIO GENERICO	REATI
25. GESTIONE AMBIENTALE	La procedura è finalizzata a fornire indicazioni di raccordo per la prevenzione dei reati ambientali	Tutti i protocolli di cui alla Parte VII	REATI AMBIENTALI

FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La chiusura del cerchio è rappresentata dalla presenza, per ogni sistema di gestione, presidio o procedura sopra richiamato, di un articolato sistema di flussi informativi qualificati verso l'OdV, riportati nella specifica procedura denominata "FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA"